



COLDIRETTI
GIOVANI IMPRESA



COLDIRETTI



CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI

SCHEDE PRATICHE PER LA NUOVA PAC



Cofinanziato dall'Unione Europea

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.



Cofinanziato dall'Unione Europea

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.



COLDIRETTI
GIOVANI IMPRESA



COLDIRETTI



**La pubblicazione è stata realizzata
con il contributo di:**

Giovanna Ansovini
Lorenzo Belcapo
Manuel Beninca'
Stefano Ciliberti
Andrea Goracci
Stefano Leporati
Enrico Rinaldi
Ermes Sagula
Luca Palazzoni

Spiegare in modo semplice e pratico la nuova PAC. Questo è il nostro obiettivo. Dopo la pubblicazione "Dove sta andando la PAC", che ad appena un mese dall'entrata in vigore della politica agricola comune ha sintetizzato e reso leggibile il Piano Strategico nazionale per la PAC, abbiamo deciso di realizzare un nuovo documento, con approfondimenti pratici finalizzati a dettagliare i requisiti per accedere ai sostegni PAC nel periodo 2023 - 2027.

Al fine di rendere la lettura agile e selettiva, il lavoro è stato organizzato in schede mobili dedicate a specifici temi; in modo tale da poter utilizzare e divulgare le informazioni in maniera mirata, ma anche perché non si concluda nel momento della sua pubblicazione.

Infatti, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi continueremo a tenerlo aggiornato. Questo per avere sempre disponibili le corrette informazioni e mettere le imprese agricole nelle condizioni di accedere a tutte le possibilità di sostegno che la nuova PAC offre loro.

La prima sezione del documento è dedicata alla condizionalità rafforzata e spiega nel dettaglio gli impegni e le regole per accedere ai sostegni economici della PAC. Segue un approfondimento dedicato agli Eco-schemi, la principale novità della nuova programmazione, nel quale, con l'ausilio di tabelle ed esempi pratici, vengono identificati i requisiti previsti dalle cinque tipologie di pagamenti, previste dal Piano Strategico nazionale. Il lavoro prosegue con un focus dedicato alle misure previste nell'ambito del sostegno accoppiato, che precede una specifica sezione centrata sulla figura del giovane agricoltore. Le ultime schede trattano la riserva nazionale dei titoli all'aiuto, riepilogando i requisiti di accesso, le relative scadenze e illustrando le nuove modalità con le quali i diritti possono essere trasferiti.

Il lavoro di Coldiretti a fianco delle imprese non si ferma!

Gianluca Lelli
Capo Area Economica

Vincenzo Gesmundo
Segretario Generale Coldiretti



CONDIZIONALITÀ

LA NUOVA CONDIZIONALITÀ.....	9
------------------------------	---

LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

SCHEDA 1 - BCAA 1 - Mantenimento dei prati permanenti.....	10
SCHEDA 2 - BCAA 2 - Protezione di zone umide e torbiere.....	11
SCHEDA 3 - BCAA 3 - Divieto di bruciare le stoppie.....	12
SCHEDA 4 - BCAA 4 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.....	13
SCHEDA 5 - BCAA 5 - Gestione della lavorazione del terreno.....	14
SCHEDA 6 - BCAA 6 - Copertura minima del suolo.....	15
SCHEDA 7 - BCAA 7 - Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse.....	16
SCHEDA 8 - BCAA 8 - Superfici o elementi non produttivi, Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio, Divieto di potatura durante la riproduzione e/o nidificazione degli uccelli.....	18
SCHEDA 9 - BCAA 9 - Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti.....	20

I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)

SCHEDA 10 - CGO 1 - Controllo fonti di inquinamento da fosfati.....	21
SCHEDA 11 - CGO 2 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati.....	22
SCHEDA 12 - CGO 3 - Conservazione degli uccelli selvatici.....	23
SCHEDA 13 - CGO 4 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.....	24
SCHEDA 14 - CGO 5 - Sicurezza alimentare.....	25
SCHEDA 15 - CGO 6 - Divieto di utilizzazione di sostanze ad azione ormonica, tireostatica e beta-agoniste nelle produzioni animali.....	26
SCHEDA 16 - CGO 7 - Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (PF).....	27
SCHEDA 17 - CGO 8 - Utilizzo sostenibile dei pesticidi.....	28
SCHEDA 18 - CGO 9 - Protezione dei vitelli.....	29
SCHEDA 19 - CGO 10 - Protezione dei suini.....	30
SCHEDA 20 - CGO 11 - Protezione degli animali negli allevamenti.....	31

I REQUISITI MINIMI

SCHEDA 21 - RM Fert - Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.....	32
SCHEDA 22 - RM Fit - Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.....	33
SCHEDA 23 - RM Benessere animale - Requisiti Minimi sul Benessere Animale.....	34

MODALITÀ DI TRANSIZIONE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA CONDIZIONALITÀ

SCHEDA 24 - Modalità di transizione tra la vecchia e la nuova condizionalità.....	35
SCHEDA 25 - Domande e risposte CONDIZIONALITÀ – SUPERFICIE AMMISSIBILE (Versione 1)....	36

ECO-SCHEMI

SCHEDA1 - ECO-SCHEMA 1: PAGAMENTO PER LA RIDUZIONE DELL'ANTIMICROBICO RESISTENZA E PER IL BENESSERE ANIMALE

ECO 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale.....	40
ECO 1 - Livello 1 (riduzione dell'antimicrobico resistenza)	41
ECO 1 - Livello 2 (adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento)	43
Domande e risposte ECO-SCHEMA 1 (Versione 1)	45

SCHEDA 2 - ECO-SCHEMA 2: PAGAMENTO PER INERBIMENTO DELLE COLTURE ARBOREE

ECO 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree	50
Domande e risposte ECO-SCHEMA 2 (Versione 1)	53

SCHEDA 3 - ECO-SCHEMA 3: PAGAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DI OLIVI DI VALORE PAESAGGISTICO

ECO 3 - Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico.....	56
Domande e risposte ECO-SCHEMA 3 (Versione 1)	60

SCHEDA 4 - ECO-SCHEMA 4: PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO

ECO 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.....	62
Domande e risposte ECO-SCHEMA 4 (Versione 1)	66

SCHEDA 5 - ECO-SCHEMA 5: PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI

ECO 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori	74
ECO 5 - Superfici con colture arboree.....	77
ECO 5 - Superfici con seminativi.....	79
Domande e risposte ECO-SCHEMA 5 (Versione 1)	81

SOSTEGNI ACCOPPIATI

SCHEDA 1 - I sostegni accoppiati	87
SCHEDA 2 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte bovino	89
SCHEDA 3 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte bufalino	90
SCHEDA 4 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore bovini da carne	91
SCHEDA 5 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore bovini macellati	92
SCHEDA 6 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore agnelle da rimonta	93
SCHEDA 7 - Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprini macellati	94
SCHEDA 8 - Sostegno accoppiato al reddito per il frumento duro	95
SCHEDA 9 - Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza	96
SCHEDA 10 - Sostegno accoppiato al reddito per riso	97
SCHEDA 11 - Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero	98
SCHEDA 12 - Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione	99
SCHEDA 13 - Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione	100
SCHEDA 14 - Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati	101
SCHEDA 15 - Sostegno accoppiato al reddito per soia	102
SCHEDA 16 - Sostegno accoppiato al reddito per colture proteiche diverse dalla soia	103
SCHEDA 17 - Domande e risposte SOSTEGNI ACCOPPIATI (Versione 1)	104

REQUISITI PER GIOVANI E NUOVI AGRICOLTORI

SCHEDA 1 - I requisiti per essere giovane agricoltore	106
SCHEDA 1 - Domande e risposte GIOVANE AGRICOLTORE (Versione 1)	110
SCHEDA 2 - I requisiti per essere nuovo agricoltore	111
SCHEDA 2 - Domande e risposte NUOVO AGRICOLTORE (Versione 1)	113

RISERVA NAZIONALE

SCHEDA 1 - La riserva nazionale dei titoli all'aiuto	115
SCHEDA 1 - Domande e risposte RISERVA NAZIONALE (Versione 1)	117

CONDIZIONALITÀ



LA NUOVA CONDIZIONALITÀ

La condizionalità è un insieme di obblighi e norme che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per avere accesso ai sostegni della PAC.

La condizionalità si articola quindi in:

- ▀ buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA): rappresentano le condizioni agronomiche e ambientali minime in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli;
- ▀ criteri di Gestione Obbligatoria (CGO): sono rappresentati da direttive e regolamenti comunitari che gli agricoltori sono tenuti a rispettare.

Sono tenuti al rispetto di queste norme tutti coloro che ricevono sostegni sotto forma dei pagamenti diretti e/o di pagamenti annuali e tutti i beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo.

Gli agricoltori sono anche tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale se gli impegni volontari attivati hanno pertinenza con tali requisiti.

A tutti coloro che non rispettano le norme della condizionalità e/o i requisiti minimi è applicata una sanzione amministrativa.

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, colui che riceve tale parte aziendale, per beneficiare dell'aiuto, è tenuto al rispetto degli stessi obblighi, adempimenti e dichiarazioni effettuate del cedente.

LE BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)


BCAA 1 (ex greening)	Mantenimento dei prati permanenti
A cosa si applica	<p>Tutte le superfici a prato permanente, ovvero tutti gli usi riferiti a foraggiare escluse dalle rotazioni per cinque anni o più e le superfici inserite tra gli elenchi delle Pratiche Locali Tradizionali (superfici dedicate al pascolo dove non sono predominanti l'erba o le altre piante da foraggio).</p> <p>Non sono considerate superfici a prato permanente le superfici con leguminose (es. piante del genere Medicago) che sono coltivate in purezza.</p> <p>Sono escluse le seguenti tipologie di superfici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ formazioni erbose naturali e seminaturali; ▶ torbiere; ▶ paludi; ▶ altre formazioni di interesse comunitario riconducibili a prati e pascoli.
Impegni	
Non è possibile convertire un prato permanente ad altri usi senza essere in possesso dell'autorizzazione alla conversione da parte dell'Organismo di controllo e della dichiarazione per la riconversione della stessa superficie, o analoga per estensione.	
Altre informazioni	<p>L'autorizzazione alla conversione comporta l'iscrizione in un registro «ordinario» (l'iscrizione scade dopo tre anni dalla conversione); mentre un registro «prioritario» (la cui iscrizione scade dopo 5 anni dalla prima violazione rilevata) è istituito per chi converte senza autorizzazione (in violazione di condizionalità). In caso di superamento della soglia del 3,5% (calcolata come rapporto tra superficie investita a prato permanente e superficie agricola totale a livello nazionale) si prevede la riconversione a valere, prima, sul registro «prioritario» e, dopo, sul registro «ordinario»; inoltre, saranno bloccate tutte le autorizzazioni ad ulteriori conversioni.</p> <p>In caso di mancato ripristino entro le tempistiche stabilite, l'infrazione sarà considerata intenzionale e all'azienda sarà applicata una riduzione proporzionale ai parametri della violazione.</p> <p>Non è possibile ottenere l'autorizzazione alla conversione in aree Natura 2000, salvo in caso di autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione dell'Area. L'eventuale autorizzazione di quest'ultima deve accompagnare la richiesta di conversione.</p> <p>Qualsiasi obbligo di riconversione è associato all'appezzamento e, in caso di passaggio di conduzione, si trasferisce al successionario.</p>

BCAA 2 (nuova)	Protezione di zone umide e torbiere
A cosa si applica	Superfici agricole definite come zone umide e torbiere (zone RAMSAR).
Impegni	
Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato tramite il divieto di eseguire lavorazioni profonde.	
Altre informazioni	Nelle aree soggette a Pratiche Locali Tradizionali, ovvero superfici dedicate al pascolo dove non sono predominanti l'erba o le altre piante da foraggio, valgono regole stabilite a livello regionale.

BCAA 3 (ex BCAA 6)		Divieto di bruciare le stoppie	
A cosa si applica		Tutte le superfici a seminativi.	
Impegni		Deroghe	
Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario in ZPS (Zone di Protezione Speciale) e ZSC (Zone Speciali di Conservazione); ▶ in presenza di norme regionali che regolamentano la bruciatura delle stoppie, comunque legata ad emergenze di carattere fitosanitario. 	
Altre informazioni		Le Regioni e le province autonome specificano l'eventuale intervallo temporale di applicazione della deroga e l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per adattare gli impegni previsti dalla norma alle condizioni locali.	



BCAA 4 (ex BCAA 1)	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole. Si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali.	
	Impegni	Deroghe
<p>A: divieto di fertilizzare e distribuire prodotti fitosanitari in una fascia di rispetto di 5 metri dal ciglio di sponda:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i fertilizzanti l'ampiezza della fascia è superiore se così definito nel Piano d'azione dei Nitrati; per i prodotti fitosanitari l'ampiezza della fascia è maggiore se indicato nell'etichetta. <p>B: costituire/non eliminare una fascia inerbita, spontanea o seminata, di larghezza pari a 5 metri, adiacente ai corpi idrici superficiali.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Risaie, corsi d'acqua «effimeri» (ovvero con presenza di acqua per meno di 8 mesi all'anno) ed «episodici» (ovvero con presenza di acqua solo in seguito ad eventi precipitativi intensi) e prati permanenti; parcelle a seminativo ricadenti in zone montane; terreni stabilmente inerbiti (compresi oliveti), inclusi prati avvicendati e colture permanenti, per l'intero anno solare.
Altre informazioni	<p>Si applica a tutti i corsi d'acqua, compresi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua di acqua durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati. Sono quindi escluse le opere di regimazione idraulica, prive di acqua propria, destinate alla raccolta o al convogliamento dell'acqua piovana o all'apporto di acqua irrigua ai campi coltivati. È esclusa anche la rete idraulica aziendale, composta da scoline e fossi collettori per l'allontanamento dell'acqua in eccesso.</p> <p>Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.</p> <p>Sulla superficie occupata dalla fascia di rispetto non sono consentite le lavorazioni. Fanno eccezione quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita e alla riduzione del rischio di incendi. Sono ammesse anche le operazioni di eliminazione o reimpianto di arbusti o alberi.</p> <p>Gli impianti arborei a fini produttivi già presenti nella fascia inerbita prima dell'entrata in vigore della presente norma sono considerati parte integrante della fascia.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome possono stabilire con propri provvedimenti quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'impegno A si intende rispettato nei casi di colture permanenti inerbita in produzione integrata o biologica o nei casi in cui si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata e si impieghino dispositivi per l'irrigazione che limitino la deriva; l'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione dello stato ecologico e chimico del corpo idrico a cui si applica. L'impegno si considera assolto se lo stato ecologico è "ottimo/elevato" e lo stato chimico è "buono" o non definito. Negli altri casi la fascia deve avere ampiezza di 5 metri. 	



BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno
A cosa si applica	<p>Impegno A: seminativi (escluse le superfici investite con prati avvicendati o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria) con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie;</p> <p>Impegno B: tutte le superfici agricole (escluse le superfici investite con prati permanenti o avvicendati e quelle impegnate con colture erbacee che permangano almeno per tutto il periodo di 60 giorni consecutivi di obbligo) con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di protezioni artificiali.</p>
Impegni	Deroghe
<p>A: realizzazione, ove praticabile, di solchi acquai temporanei (distanziati al massimo di 80 m) e divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;</p> <p>B: divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno a seguito dell'aratura per un periodo di 60 giorni consecutivi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.</p>	<p>A: sono ammesse deroghe solamente dove a causa della pendenza ci possono essere rischi per la stabilità del mezzo necessario a realizzare i solchi acquai o le lavorazioni, oppure dove non è presente una rete di canali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei o nelle zone con suoli dove si verificano fenomeni di soliflusso. In questi casi si devono realizzare fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di lunghezza non inferiore a 5 metri e a distanza tra loro non superiore a 60 metri;</p> <p>B: sono ammesse deroghe per la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine e per livellamenti ordinari per la semina e per la preparazione dei terreni a risaia.</p>
Altre informazioni	<p>Qualora i fenomeni erosivi siano presenti nonostante l'applicazione delle pratiche della presente norma, l'impegno è da ritenersi comunque rispettato.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome possono specificare con provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ impegno A: aspetti applicativi in funzione del suolo e della morfologia dei versanti, eventuali impegni alternativi in caso di applicazione delle deroghe, eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee ai fini di informare l'agricoltore sull'eventuale rischio di erosione; ▶ impegno B: eventuale intervallo temporale dell'impegno, che andrà individuato in ogni caso all'interno del periodo 15 settembre-15 febbraio. L'agricoltore sceglierà poi quando collocare i 60 giorni consecutivi relativi all'impegno all'interno di questo intervallo.

BCAA 6 (ex BCAA 4)	Copertura minima del suolo	
A cosa si applica	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seminativi e colture permanenti (frutteti e vigneti); ▶ terreni privi di protezioni artificiali (serre e tunnel sono quindi escluse). 	
Impegni	Deroghe	
<p>I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare uno dei seguenti impegni:</p> <p>A: mantenimento della copertura vegetale, naturale o spontanea, per 60 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</p> <p>B: lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente, per 60 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Casi di forza maggiore e circostanze eccezionali (ad esempio casi di condizioni climatiche anomale che impediscano la semina e/o le lavorazioni del suolo, oppure presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti); ▶ terreni interessati da interventi di ripristino di habitat che prevedano di mantenere il terreno nudo nel periodo di impegno; ▶ semina di colture a perdere per la fauna; ▶ in caso di lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; ▶ a partire dal 1° marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa sia una tecnica di aridocoltura giustificata dalle condizioni pedo-climatiche. Sono però ammesse al massimo due lavorazioni del suolo nel periodo tra il 1° marzo e il 30 giugno di questa annata agraria; ▶ nel caso di colture sommerse (es. riso). 	
Altre informazioni	<p>Per inerbimento spontaneo si intende l'assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale; sono quindi ammesse le lavorazioni che non interrompono la copertura vegetale del terreno o che lasciano sul terreno i residui della coltura precedente (per esempio: discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).</p> <p>Le Regioni e le Province autonome possono individuare un intervallo di tempo di durata inferiore in cui deve essere garantita per 60 giorni consecutivi la copertura del suolo, ma, in ogni caso, questo intervallo deve essere compreso nell'intervallo temporale 15 settembre-15 maggio successivo. Il beneficiario sceglie la collocazione temporale dei 60 giorni di impegno all'interno di questo intervallo.</p>	

BCAA 7 (ex greening)	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse	
A cosa si applica	Seminativi in pieno campo e senza protezioni, eccetto colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.	
	Impegni	Deroghe
	Cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico, almeno una volta all'anno a livello di parcella (non è ammessa la monosuccessione di: frumento duro, tenero, triticale, spelta e farro). Fanno eccezione le colture pluriennali, le erbe e le altre erbacee da foraggio e i terreni a riposo. Sono ammesse le colture secondarie, purché portate a fine ciclo produttivo e che permangano in campo per almeno 90 giorni; non sono invece ammesse le cover crops.	<ul style="list-style-type: none"> La BCAA 7 si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedono a premio eco-schemi e impegni agro-climatico-ambientali (SRA), per i quali la BCAA7 costituisce impegno pertinente. Questa BCAA è infatti in deroga per il 2023 e verrà applicata a tutti a partire dal 2024, inteso come "anno zero"; sulle parcelle condotte in aridocoltura e inserite in una rotazione triennale è ammessa la stessa coltura per 2 anni. Tuttavia, almeno il 35% della superficie aziendale deve essere soggetta a cambio di coltura annuale; sui seminativi in zone montane è consentita la stessa coltura per 3 anni, purché la stessa superficie sia investita a colture secondarie tra un raccolto e la successiva semina della coltura principale o, in alternativa, sia garantito un cambio di coltura annuale su almeno il 35% della superficie a seminativo aziendale.
Altre informazioni	<p>Sono esentate da qualsiasi obbligo le aziende con:</p> <ul style="list-style-type: none"> seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>Ci sono esenzioni anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> aziende certificate biologiche; coltivazioni sommerse; colture condotte con tecniche di produzione integrata (certificazione SQNPI - Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata). 	

ESEMPI	Anno	Coltura	Ammissibilità
Esempio 1	2024	Frumento tenero	No
	2025	Frumento duro	
Esempio 2 valido solo per il 2023	2023	Frumento tenero	Sì, tranne per coloro che aderiscono a eco-schemi e/o SRA (la BCAA 7 è in deroga per il 2023 e si applicherà a tutti dal 2024, inte- so come "anno zero")
	2024	Frumento duro	
	2025	Girasole	
Esempio 3	2024	Loietto-mais	Sì
	2025	Loietto-mais	
Esempio 4	2024	Erba medica	sì, in quanto l'erba medica è una pluriennale
	2025	Erba medica	
Esempio 5	2024	Riso	Sì
	2025	Riso	
Esempio 6	2024	Frumento tenero	Sì
	2025	Terreno a riposo	

BCAA 8 (ex greening)	A) Superfici o elementi non produttivi B) Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio C) Divieto di potatura durante la riproduzione e/o nidificazione degli uccelli	
A cosa si applica	Impegno A: superfici a seminativo; Impegni B e C: tutte le superfici.	
Impegni		Deroghe
Impegno A: destinare una percentuale pari ad almeno il 4% della superficie aziendale a seminativi a superfici ed elementi non produttivi (terreni a riposo, fasce inerbite, fasce tampone...), nonché le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B; Impegno B: mantenere gli elementi a valore paesaggistico (tabella sottostante); Impegno C: non potare alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio dal 15 marzo al 15 agosto (stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli).		<p>► L'impegno A di questa BCAA si applica nel 2023 solo ai beneficiari che richiedo a premio eco-schemi e impegni agro-climatico-ambientali (SRA), per i quali la BCAA8 costituisce impegno pertinente. L'impegno A della verrà applicato a tutti a partire dal 2024, inteso come "anno zero";</p> <p>► è possibile derogare agli impegni B e C per ragioni fitosanitarie, per eliminare specie invasive (impegno B), per interventi colturali di ordinaria manutenzione (come i diradamenti o il taglio a raso delle cepaie) (impegno B) o nel caso di elementi del paesaggio non dotati di permanenza e tipicità (impegno B). Tranne che per ragioni fitosanitarie, la deroga non può essere applicata dal 15 marzo al 15 agosto.</p>
Altre informazioni		<p>Sono esentate dal rispetto dell'impegno A le aziende con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► seminativi utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi; ► superficie agricola ammissibile costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; ► con una superficie di seminativi fino a 10 ettari. <p>Fatte salve le suddette deroghe, l'impegno si applica anche alle aziende biologiche ed a quelle in regime di produzione integrata.</p>



Elementi protetti (per gli impegni A e B)	Limiti dimensionali	Fattore di ponderazione
Fasce tampone	Larghezza minima 5 m	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 m	2
Margini di campi, appezzamenti o fasce tampone di parcelle	Larghezza compresa tra 2 e 20 m	1,5
Siepi individuali o gruppo di alberi/filari	Siepi: larghezza compresa tra 2 e 20 m; lunghezza minima 25 m; copertura 20%	2
Terreni lasciati a riposo	Dal 1° gennaio al 30 giugno	1
Alberi isolati / Alberi monumentali	Diametro min. chioma 4 m	1,5
Fascia inerbita	Larghezza min. 5 m	1,5
Sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche	Larghezza massima tot. 10 m	2
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	1,5
Piccoli stagni	Superficie ≤ 3000 m ²	1,5
Muretti	Altezza compresa tra 0,3 a 5 m Larghezza compresa tra 0,5 a 5 m Lunghezza minima 25 m	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	1

BCAA 9 (ex greening)	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti	
A cosa si applica	Superfici a prato permanente ricadenti nei siti Natura 2000, escluse: formazioni erbose naturali, seminaturali, torbiere e paludi basse.	
Impegni		Deroghe
Divieto di aratura e di conversione ad altri usi agricoli e non dei prati permanenti in aree Natura 2000. Fanno eccezione le lavorazioni leggere per il rinnovo e/o infittimento del prato e per la gestione dello sgrondo delle acque.		L'Autorità di gestione del sito può consentire la conversione tramite un apposito provvedimento. L'azienda accompagnerà la propria richiesta di conversione con il documento di autorizzazione rilasciato dall'Autorità di gestione del sito interessato.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)

CGO 1 (nuovo)	Controllo fonti di inquinamento da fosfati
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole.
Obblighi	
<p>A (ex BCAA 2): rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito o oneroso. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso dell'autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al suo rilascio;</p> <p>B (nuovo obbligo): obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P (fosforo) dichiarato.</p>	
Altre informazioni	<p>Relativamente all'impegno B le informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▀ parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie; ▀ coltura; ▀ data di distribuzione (giorno/mese/anno); ▀ tipo di fertilizzante e denominazione; ▀ il contenuto percentuale in fosforo; ▀ la quantità totale. <p>La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione di apportare queste tipologie di fertilizzanti può sostituire la registrazione degli stessi nel quaderno di campagna.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome possono specificare con propri provvedimenti le normative applicative relative a questi obblighi.</p>

CGO 2 (ex CGO 1 invariato)	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili a nitrati (ZVN).
Obblighi	
<p>Le aziende che ricadono in queste zone sono soggette a particolari obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ amministrativi; ▶ relativi allo stoccaggio dei reflui zootecnici e del digestato; ▶ relativi al rispetto dei massimali previsti; ▶ divieti spaziali e temporali relativi all'uso dei reflui zootecnici, del digestato e dei fertilizzanti. 	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire, in base ai Programmi d'Azione, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola e riportare nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.



CGO 3 (ex CGO 2 invariato)	Conservazione degli uccelli selvatici
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole.
Obblighi	
Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario o di aziende ricomprese in un territorio omogeneo, o a livello dell'attività agricola del beneficiario.

CGO 4 (ex CGO 3 invariato)	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
A cosa si applica	Tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC.
Obblighi	
Le aziende sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo a "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili alla superficie dell'azienda del beneficiario o a livello dell'attività agricola del beneficiario.



CGO 5 (ex CGO 4 invariato)	Sicurezza alimentare
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
<p>Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per i settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ produzioni animali; ▶ produzioni vegetali; ▶ produzione di latte crudo; ▶ produzione di uova; ▶ produzioni di mangimi o alimenti per gli animali. 	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

[illegible]

CGO 7 (ex CGO 10 invariato)	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (PF)
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali, titolari/acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari.
Obblighi	
<p>Le aziende sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dal Piano di Azione Nazionale, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; ▶ il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; ▶ rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta; ▶ presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti. <p>Nel caso di ricorso a contoterzista l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti.</p>	
Altre informazioni	<p>Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ elenco cronologico dei trattamenti eseguiti (o un modulo generale per tutte le colture o uno distinto per ognuna coltura agraria); ▶ nome e quantità del PF utilizzato; ▶ superficie della coltura trattata per ogni singolo trattamento; ▶ avversità che ha reso necessario il trattamento; ▶ informazioni che permettono la verifica delle prescrizioni riportate sull'etichetta del PF (date, quantità, fasi fenologiche...). <p>Il registro deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta della coltura e comunque non oltre i trenta giorni successivi all'esecuzione del trattamento.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.</p>

CGO 8 (nuovo)	Utilizzo sostenibile dei pesticidi
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
<p>A: Chi acquista/utilizza prodotti fitosanitari ad uso professionale deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità;</p> <p>B: Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome;</p> <p>C: Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali;</p> <p>D: Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.</p>	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

CGO 9 (ex CGO 11 invariato)	Protezione dei vitelli
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011.	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.



COLDIRETTI

CGO 10 (ex CGO 12 invariato)	Protezione dei suini
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011.	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.



CGO 11 (ex CGO 13 invariato)	Protezione degli animali negli allevamenti
A cosa si applica	Tutti gli agricoltori e altri beneficiari di pagamenti diretti o pagamenti annuali.
Obblighi	
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001.	
Altre informazioni	Le Regioni e le Province autonome possono definire gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

I REQUISITI MINIMI

RM Fert (invariato)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
A cosa si applica	Beneficiari degli eco-schemi e delle misure ACA e dell'agricoltura biologica e beneficiari che assumono impegni di gestione volontari.
Obblighi	
<ul style="list-style-type: none"> ► Obblighi amministrativi, obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati (come per CGO 2); ► divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua (come per BCAA 4). 	



RM Fit (invariato)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari
A cosa si applica	Beneficiari degli eco-schemi e delle misure ACA e dell'agricoltura biologica e beneficiari che assumono impegni di gestione volontari.
Obblighi	
<p>► Obblighi di controllo funzionale delle attrezzature;</p> <p>► per gli utilizzatori professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria; ● disporre del certificato di abilitazione all'uso; ● rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti; ● rispettare le disposizioni di uso nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili. 	

RM Benessere animale (nuovo)	Requisiti Minimi sul Benessere Animale
A cosa si applica	Beneficiari degli eco-schemi e beneficiari che assumono impegni di gestione volontari.
Obblighi	
<p>Gli addetti alla gestione degli animali devono essere adeguatamente formati. Il rispetto di questo requisito si intende assolto mediante la rispondenza ad una delle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA). 	



MODALITÀ DI TRANSIZIONE TRA LA VECCHIA E LA NUOVA CONDIZIONALITÀ

Regole generali			
Misure pluriennali finanziate con fondi della vecchia PAC	a superficie/a capo	Si applicano le regole della vecchia condizionalità 2014-2022	
Misure pluriennali finanziate con fondi della nuova PAC	a superficie/a capo	Si applicano le regole della nuova condizionalità rafforzata	
Interventi della nuova PAC	a superficie/a capo	Si applicano le regole della nuova condizionalità rafforzata	

Approccio semplificato: il rispetto della nuova condizionalità implica automaticamente il rispetto della vecchia (si applica solo agli aiuti a superficie*)			
Misure pluriennali finanziate con fondi della vecchia PAC	Senza nessuna domanda di pagamento per interventi di sviluppo rurale della nuova PAC	a superficie	Si controlla il rispetto della vecchia condizionalità
	Con domanda di pagamento per altro intervento/misura in trascinamento con fondi della nuova PAC	a superficie	Si applicano le regole della nuova condizionalità su tutte le superfici aziendali

*nel caso degli aiuti a capo animale, per le misure pluriennali finanziate con fondi della vecchia PAC si controlla sempre il rispetto della vecchia condizionalità.

Domande e risposte CONDIZIONALITÀ – SUPERFICIE AMMISSIBILE (Versione 1)

1. Nel caso sulla superficie a seminativo siano presenti sistemi lineari e sistemi silvoarabili, si chiede di chiarire le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seminativo alla quale si applicano per il raggiungimento della soglia di 10 ettari alla quale si applica le norme di condizionalità della BCAA7 e BCAA8. Si prenda a riferimento il seguente esempio:

La superficie aziendale è costituita da 9,5 ettari di seminativo e 0,6 ettari di margine del campo che costituisce elemento lineare adiacente al seminativo. Ai fini del calcolo della soglia di 10 ettari si somma la superficie ammissibile (9,8 + 0,3 ettari) e la misura del 4% della BCAA8, di conseguenza, deve essere calcolata sul totale di 10,1 ettari, oppure, in considerazione del fattore di ponderazione di 1,5 sull'elemento del paesaggio, deve essere calcolata su 10,25 ettari?

La superficie ammissibile per la determinazione della soglia dei 10 ettari va calcolata prima dell'applicazione del fattore di ponderazione, pertanto, nell'esempio tale superficie è 10,1 ettari. Il fattore di ponderazione è applicato soltanto ai fini della determinazione della superficie che soddisfa la percentuale del 4% sottoposta a BCAA8, pertanto, nell'esempio la superficie dei margini considerando il relativo fattore di ponderazione è pari a 0,45 ettari, quindi, soddisfa la percentuale minima del 4% prevista dalla BCAA8 ($0,45:10,1=4,455\%$).





*Ai Direttori
Federazioni Regionali e Provinciali Coldiretti
Loro Sedi*

Prot. 21/SG
Prot. 115/AE

Roma, 7 giugno 2023

Oggetto: Modifica requisiti di ammissibilità al livello1 dell'intervento Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e il benessere animale

Carissimi,

come preannunciato, Coldiretti, consapevole delle criticità e dell'incongruenza di alcuni requisiti di ammissibilità richiesti per accedere al pagamento del livello 1 dell'Eco-schema 1, è intervenuta sin dal primo momento con il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), affinché gli obiettivi di riduzione dei farmaci connessi all'applicazione di tale Eco-schema, fossero perseguibili da parte delle nostre imprese che operano nel rispetto dei migliori standard di allevamento.

Pertanto, sono state richieste soluzioni idonee per evitare impatti eccessivi a danno degli allevatori e non pregiudicare l'accesso ai contributi della PAC. Sempre con lo stesso impegno stiamo intervenendo anche a Bruxelles chiedendo alla Commissione di accettare le più che giustificate proposte di modifica presentate dal Ministero.

Il MASAF, sulla base delle nostre richieste, ha inviato formalmente alla Commissione UE, una richiesta di modifica del Piano strategico della PAC (PSP), relativa ai requisiti di ammissibilità al livello 1 dell'Eco-schema 1 della PAC.

Nello specifico, la proposta di modifica del PSP, migliorativa rispetto ai precedenti requisiti, prevede che sono ammissibili al pagamento dell'Eco-schema 1 livello 1, gli allevamenti che, alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre 2023), rispetto alla distribuzione della mediana regionale, calcolata per l'anno precedente, si trovano in una delle seguenti soglie:

1. hanno valori DDD (dose media giornaliera di farmaco) uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
2. hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.

Si sottolinea che la richiesta deve ancora ricevere l'approvazione ufficiale da parte della Commissione.



Fiduciosi dell'esito favorevole, riteniamo importante informare gli allevatori, con valori di DDD del farmaco 2023 superiori alla mediana regionale, che per essere ammissibili al pagamento, entro la fine del 2023, devono ridurre il valore dell'uso del farmaco (DDD) del 2023 del 10% o rientrare nel valore definito dalla mediana.

Cordiali saluti.

Il Capo Area Economica
Dr. Gianluca Lelli

Il Segretario Generale
Dr. Vincenzo Gesmundo

ECO- SCHEMI



ECO-SCHEMA 1: Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale


Beneficiario	Agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento.
Descrizione	
<p>L'intervento si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. Di conseguenza, ciascun capo animale può dare luogo ad un solo ed unico pagamento. Nel caso in cui l'allevatore intenda aderire ad entrambi i livelli con gruppi del medesimo orientamento produttivo è necessario che egli demarchi i capi che compongono le Unità di bestiame adulto (UBA) premiabili sul livello 1, da quelli che compongono le UBA premiabili sul livello 2.</p> <p>L'eco-schema prevede l'utilizzo dell'applicativo ClassyFarm, cioè un sistema informativo che elabora i dati provenienti dalle banche dati ufficiali (BDN = Banca Dati Nazionale, REV = ricetta elettronica veterinaria e Registro elettronico dei trattamenti) e dai dati inseriti dai veterinari, al fine di classificare gli allevamenti. Per la campagna 2023 tale impegno si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche tramite delegato, o con la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori.</p> <p>In ogni caso l'effettiva registrazione nel sistema ClassyFarm deve essere completata entro il 31 dicembre 2023.</p> <p>Per il calcolo delle unità di bestiame adulto (UBA) si prende a riferimento la seguente tabella:</p>	
CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Suini riproduttori > 50 KG	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3

ECO1 - Livello 1 (riduzione dell'antimicrobico resistenza)

L'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso ClassyFarm. Le aziende zootecniche sono suddivise in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). La mediana è il valore che divide tutti gli allevamenti presenti nel sistema in due gruppi: da un lato, gli allevamenti con un consumo inferiore alla mediana, dall'altro, quelli con un consumo superiore ad essa. Dividendo a metà ciascuno dei due sottogruppi, si ottengono quattro quartili: 1° e 2° quartile individuano allevamenti con un consumo di farmaco inferiore alla mediana, mentre 3° e 4° quartile individuano allevamenti con un consumo di farmaco superiore alla mediana.

La DDD esprime i giorni di trattamenti a cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno ed è data dal rapporto tra il consumo di antibiotici ed il numero medio annuo dei capi nell'allevamento, considerando anche le movimentazioni durante l'anno.

La mediana di riferimento viene determinata a livello regionale o di Provincia autonoma annualmente da ClassyFarm per ogni specie animale e orientamento produttivo. Il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria.



Il periodo di osservazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno di domanda e sono ammissibili le seguenti tipologie di allevamenti:

- ▶ allevamenti di bovini con orientamento produttivo:
 - ▶ da latte;
 - ▶ da carne;
 - ▶ a duplice attitudine;
 - ▶ vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca);
- ▶ allevamenti di ovini con orientamento produttivo:
 - ▶ da latte;
 - ▶ da carne;
- ▶ allevamenti di caprini;
- ▶ allevamenti di bufalini con orientamento produttivo:
 - ▶ da latte;
 - ▶ da carne;
- ▶ allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.



Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

I dati relativi all'impegno sono ricavati da ClassyFarm e dalla Banca Dati Nazionale (BDN) al 31 dicembre dell'anno di domanda; pertanto, entro questa data gli agricoltori devono provvedere ad eseguire, ove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN, nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti.

Impegni	<p>Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione rientrano nelle seguenti soglie, misurate rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">a. i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;b. i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;c. i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%. <p>Inoltre, sono ammissibili anche gli allevamenti che dal terzo quartile passano sotto la mediana, a prescindere dalla percentuale di riduzione del farmaco.</p> <p>Il MASAF (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) sta lavorando ad una proposta di modifica degli impegni che eliminerebbe la distinzione tra terzo e quarto quartile. Verrebbe quindi fissata una percentuale di riduzione unica pari al 10% per tutti gli allevamenti con un consumo di antibiotico superiore alla mediana</p>
Modalità e importi unitari del pagamento	<p>Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto di impegno.</p> <p>Gli importi unitari stimati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">► bovini da latte: 66,0 €/UBA;► bovini da carne 54,0 €/UBA;► bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA;► bufalini 66,0 €/UBA;► vitelli a carne bianca 24,0 €/UBA;► suini 24,0 €/UBA;► ovini 60,0 €/UBA;► caprini 60,0 €/UBA. <p>Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA accertate dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.</p> <p>Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento.</p>

ECO 1 - Livello 2 (adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento)

L'allevatore si impegna ad aderire al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) rispettandone gli impegni e con il ricorso al pascolo. La domanda di adesione al SQNBA va presentata agli Organismi di Certificazione accreditati.

Sono ammissibili al premio le seguenti tipologie di allevamenti:

- ▶ allevamenti bovini con orientamento produttivo:
 - ▶ da latte;
 - ▶ da carne;
 - ▶ a duplice attitudine;
- ▶ allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.



Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe. Inoltre, il pascolamento per i suini deve obbligatoriamente riguardare l'intero allevamento, poiché essi non sono identificati e registrati singolarmente in BDN.

Impegni

Per la sola campagna 2023 l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità SQNBA, da perfezionarsi entro la data ultima di presentazione della domanda unica, e con il controllo dell'attività di pascolamento. L'impegno si considera ancora soddisfatto con l'inserimento nella domanda unica della richiesta di adesione, a cui dovrà far seguito l'effettiva adesione presso il competente Organismo di Certificazione. Ai fini della premialità del livello 2 sarà necessario detenere superfici ammissibili a pascolo dichiarate in domanda unica, sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento. La richiesta di adesione comporta che l'agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici secondo quanto previsto dal Livello 1 del presente eco-schema.

L'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto se è esercitato:

- ▶ in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- ▶ con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno;
- ▶ con animali detenuti dal richiedente del premio;
- ▶ con animali appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo;
- ▶ con un carico di bestiame adeguato alla conservazione del prato permanente;
- ▶ nel rispetto dei piani di gestione stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, se presenti.

<p>Deroghe al Livello 2</p>	<p>Per questo livello sono previste delle deroghe all'adesione al SQNBA nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ per gli allevamenti biologici, in quanto la certificazione dell'allevamento biologico è equiparata alla certificazione SQNBA. La deroga è valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione l'allevamento risulti certificato biologico; ▶ per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, mentre per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente. In tal caso sussiste però l'obbligo di rispettare l'impegno del pascolamento. 								
<p>Modalità e importi unitari del pagamento</p>	<p>Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto di impegno.</p> <p>Il premio per questo livello è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ogni orientamento produttivo e categoria. Per l'anno 2023 il rispetto dell'impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.</p> <p>Gli importi unitari previsti sono i seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="555 1032 1423 1225"> <thead> <tr> <th>Orientamento produttivo e categoria</th><th>Importi unitari</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bovini da latte e duplice attitudine</td><td>240,0 €/UBA</td></tr> <tr> <td>Bovini da carne</td><td>240,0 €/UBA</td></tr> <tr> <td>Suini</td><td>300,0 €/UBA</td></tr> </tbody> </table> <p>Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA accertati dagli Organismi pagatori nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.</p>	Orientamento produttivo e categoria	Importi unitari	Bovini da latte e duplice attitudine	240,0 €/UBA	Bovini da carne	240,0 €/UBA	Suini	300,0 €/UBA
Orientamento produttivo e categoria	Importi unitari								
Bovini da latte e duplice attitudine	240,0 €/UBA								
Bovini da carne	240,0 €/UBA								
Suini	300,0 €/UBA								

Domande e risposte ECO-SCHEMA 1 (Versione 1)

1. Cos'è ClassyFarm?

ClassyFarm è un sistema informativo implementato dal Ministero della Salute, che elabora i dati sanitari provenienti dalle banche dati ufficiali (Banca Dati Nazionale - BDN, ricetta elettronica veterinaria - REV e Registro elettronico dei trattamenti), nonché i dati inseriti dai veterinari incaricati e/o da quelli ufficiali, al fine di categorizzare gli allevamenti in base al rischio. ClassyFarm viene utilizzato per la gestione e il controllo di alcuni interventi della Politica Agricola Comune (PAC): aiuti accoppiati, Eco-schemi e benessere animale dello sviluppo rurale.

2. Come avviene la registrazione in ClassyFarm?

Gli allevatori interessati presentano una richiesta di accesso a ClassyFarm con la qualifica di Operatore. La richiesta deve essere redatta e trasmessa direttamente a info@classyfarm.it con le modalità e i documenti disponibili nella sezione OPERATORE E SUOI DELEGATI sul sito www.classyfarm.it. Per poter richiedere l'accesso al sistema ClassyFarm con il ruolo di Operatore, il richiedente deve essere responsabile di almeno un allevamento registrato come tale sulla Banca Dati Nazionale (BDN) con i relativi dati identificativi fiscali. La richiesta deve avvenire attraverso la compilazione del modulo disponibile al seguente link: <https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/2022-01-Modulo-di-richiesta-di-accesso-al-Sistema-ClassyFarm-con-il-ruolo-di-Operatore.pdf>, accompagnato dalla carta d'identità. L'operatore riceverà una e-mail di conferma dal servizio di assistenza di ClassyFarm che consentirà di avere l'accesso con le stesse credenziali utilizzate per VETINFO. Da quel momento l'operatore entrando in VETINFO potrà visualizzare i dati riferiti al suo allevamento presenti in ClassyFarm. È in fase di predisposizione di un sistema automatizzato che consentirà all'operatore di registrarsi on line a ClassyFarm. Non appena operativo tale sistema verrà data comunicazione.

3. Qual è lo scopo della registrazione?

Tutti gli allevamenti regolarmente registrati in BDN e, dunque, in possesso di un codice aziendale e/o l'ID fiscale sono già categorizzati in ClassyFarm. La registrazione consente la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorando la consapevolezza sull'andamento della gestione aziendale da parte dell'operatore. Per maggiori dettagli, si rimanda al link della "guida utenti accesso operatori e suoi delegati":

https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/ClassyFarm_Linee-guida-accesso-operatore-e-suoi-delegati.pdf

4. Si chiede di chiarire i termini adesione/iscrizione/registrazione e accesso al sistema ClassyFarm.

Per adesione si intende un meccanismo automatico per il quale non è necessaria alcuna attività specifica da parte dell'operatore. Aderiscono tutti gli allevamenti presenti in BDN aventi un codice aziendale e/o ID fiscale. Pertanto, tutti gli allevamenti presenti e regolarmente registrati in BDN sono presenti anche in ClassyFarm. Per registrazione/iscrizione si intende una richiesta di accesso a ClassyFarm (cfr. Domanda 2). Per accesso si intende l'effettiva visualizzazione e consultazione dei dati in ClassyFarm da parte degli operatori. Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto anche attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dagli Organismi pagatori nell'ambito del fascicolo aziendale o secondo le modalità dagli stessi stabiliti. In quest'ultimo caso, il produttore dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema ClassyFarm entro il 31 dicembre 2023.

5. È possibile delegare un soggetto diverso dall'allevatore per l'accesso a ClassyFarm?

Sì, previa registrazione dell'operatore a ClassyFarm. Il Ministero della Salute ha consentito di delegare qualsiasi persona, veterinario, ente, ecc. La delega è in forma scritta e rimane agli atti (<https://www.classyfarm.it/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/2022-01-Mo-dello-delega-da-operatore-accesso-CF.pdf>).

6. Può l'operatore accedere al sistema ClassyFarm pur avendo delegato un altro soggetto?

Sì, l'operatore può avere accesso comunque a ClassyFarm.

7. Quali informazioni relative al consumo di farmaci può visualizzare l'operatore?

Una volta effettuato l'accesso, ogni operatore potrà visualizzare il consumo di farmaco del proprio allevamento espresso in DDD. La DDD esprime i giorni di trattamenti a cui sono stati sottoposti in media gli animali presenti in un allevamento in un anno. La DDD è il risultato di un rapporto tra:

- ▶ un numeratore: il consumo di antibiotici (ricavato automaticamente dalla la Ricetta Elettronica);
- ▶ un denominatore: la consistenza media annua dei capi presenti ottenuta tenendo conto anche di tutte le movimentazioni intervenute nel corso dell'anno (ricavato automaticamente dalla Banca Dati Nazionale).

La DDD consente di valutare ad ogni allevatore i giorni di trattamento totali dell'anno in corso, il consumo storico del suo allevamento e la tipologia di antibiotico somministrata (distinguendo tra antibiotici critici o non critici).

Oltre la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, l'operatore potrà confrontare la posizione del proprio allevamento sul consumo del farmaco rispetto alla mediana regionale e nazionale. Il valore della mediana ad oggi viene espresso in DDD/biomassa, prendendo in considerazione tutti gli animali che sono presenti in allevamento nel periodo di riferimento.

8. Cosa si intende per mediana nazionale e regionale di consumo del farmaco?

La mediana è il valore che divide tutti gli allevamenti presenti nel sistema in due gruppi: da un lato, gli allevamenti con un consumo inferiore alla mediana, dall'altro, quelli con un consumo superiore ad essa. Dividendo a metà ciascuno dei due sottogruppi, si ottengono quattro quartili: 1° e 2° quartile individuano allevamenti con un consumo di farmaco inferiore alla mediana, mentre 3° e 4° quartile individuano allevamenti con un consumo di farmaco superiore alla mediana.

N.B. Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.

9. Perché utilizzare la mediana per il confronto del calcolo del consumo di antibiotici nei diversi allevamenti?

Perché è un metodo oggettivo e riconosciuto statisticamente. La mediana consente di valutare scientificamente la posizione del consumo di antibiotici del proprio allevamento rispetto agli allevamenti presenti in Italia, nella propria Regione.

10. Essendo la mediana di riferimento quantificata annualmente, questa potrebbe ridursi gradualmente ogni anno? È prevista una soglia "limite"?

La strategia prevista nel PSP mira a innescare un percorso virtuoso di riduzione dell'uso di antibiotici nel settore zootecnico, per migliorare la sostenibilità dei relativi processi produttivi. Essendo la misura basata su riferimenti dinamici, è prevista una valutazione annuale dell'andamento dell'uso di antibiotici, allo scopo di concordare con la Commissione europea eventuali modifiche all'intervento, alla luce dei risultati raggiunti.

11. In riferimento alla mediana, si chiede conferma che questa sia elaborata in modo separato per orientamento "da latte" e orientamento "da carne". Per quanto riguarda l'orientamento "da carne", le mediane in che modo sono suddivise in base alla tipologia di animali (vitelli da latte, vitelloni/manze, vacche)?

Le mediane sono calcolate distinguendo gli orientamenti produttivi, in base a quanto previsto nel PSP e nel decreto attuativo. In particolare, sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne e misto. Per quanto riguarda l'indirizzo produttivo da carne sono considerate unitamente tutte le categorie di bovini da carne. La suddivisione tra le diverse categorie (vitelli carne bianca, ecc.) viene effettuata sulla base di quanto riportato in BDN.

12. È possibile determinare il calcolo della mediana differenziandolo anche per aree omogenee (sub-regionali)?

Il PSP prevede il calcolo a livello regionale o di Provincia autonoma.

13. Quante tipologie di mediane ci sono e per quali specie?

È presente una mediana per ogni specie animale e orientamento produttivo. Nel prossimo futuro, i dati riportati nel registro elettronico dei trattamenti consentiranno di migliorare ulteriormente la definizione dei consumi per categoria animale: vitelli, manze, vacche (carne, latte), suinetti sotto-scrofa, svezzati, suini da ingrasso e riproduttori.

14. Un'azienda con più indirizzi produttivi come entra nel calcolo delle mediane?

Il sistema genererà automaticamente le mediane in base agli indirizzi produttivi presenti in BDN.

15. Verranno inclusi gli allevamenti familiari nel calcolo della mediana?

Nel calcolo sono inclusi tutti gli allevamenti che hanno un codice aziendale e che sono presenti in BDN.

16. Perché è stata scelta la DDD come unità di misura?

La DDD è un'unità di misura prevista a livello internazionale ed è in grado di valutare il consumo di antibiotici indipendentemente dal dosaggio del prodotto. Inoltre, la DDD è l'unità di misura utilizzata anche in umana per valutare il consumo di antibiotici nell'uomo. L'utilizzo della stessa unità di misura per il consumo di antibiotici è molto importante alla luce del fatto che rappresenta un indicatore per il fenomeno dell'antibiotico resistenza con cui è necessario rapportarsi.

17. Per dimostrare la diminuzione del consumo del farmaco e accedere al premio, a quale parametro è necessario fare riferimento?

Per dimostrare la diminuzione dell'utilizzo di antimicrobici, il produttore dovrà verificare il consumo di farmaco in termini di DDD/biomassa nell'anno in corso rispetto al consumo di farmaco dello stesso allevamento e alla mediana regionale dell'anno precedente.

18. Per accedere al pagamento accoppiato è sufficiente l'adesione a ClassyFarm o è necessario anche registrarsi e accedere?

Tutti gli allevamenti presenti BDN sono già inseriti in ClassyFarm. Per essere ammissibili al pagamento accoppiato è necessario essere registrati come operatori (cfr. domanda n. 2 e 4).

19. Per accedere al pagamento accoppiato c'è l'obbligo di avere un veterinario aziendale al fine di aderire a ClassyFarm?

No, non è previsto l'obbligo di avere un veterinario aziendale; è sufficiente avere le credenziali per accedere a ClassyFarm, che consentono di visionare lo stato dell'allevamento.

20. Se in un allevamento virtuoso, il veterinario prescrive un trattamento antibiotico per cause di forza maggiore, quest'ultimo viene conteggiato nel calcolo della mediana annuale?

Sì, anche in caso di emergenza il farmaco somministrato verrà conteggiato all'interno delle mediane, in quanto l'obiettivo è diminuire i trattamenti di routine e utilizzare il farmaco solo in caso di emergenza.

21. È necessario aver effettuato la registrazione in ClassyFarm per beneficiare dei sostegni previsti nel Piano Strategico della PAC (PSP)?

Sì, per i seguenti interventi:

- eco-schema 1 - livello 1;
- eco-schema 1 - livello 2;
- sostegno accoppiato per il settore zootecnico (premi alle vacche da latte, con deroga per gli allevamenti montani; premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, con deroga per gli allevamenti montani);
- intervento SRA30 - Azione B,



COLDIRETTI

22. A cosa serve la registrazione in ClassyFarm se l'Amministrazione è già in possesso dei dati sul consumo dei farmaci?

La normativa comunitaria prevede che i beneficiari degli aiuti PAC siano correttamente e puntualmente informati sugli impegni da assumere in relazione ai contributi ricevuti. La registrazione a ClassyFarm consente agli allevatori di monitorare costantemente l'andamento della gestione aziendale e di mettere in atto, se necessario, azioni correttive.

23. Entro quale data bisogna aderire a ClassyFarm?

L'adesione a ClassyFarm è automatica. Ai fini dell'accesso alle premialità è necessaria l'iscrizione/registrazione e nel primo anno di applicazione della nuova PAC (anno di domanda 2023), tale adempimento per l'Eco-schema 1, deve essere eseguito secondo i tempi e le modalità indicate nella risposta n. 4.

24. Al fine di accedere all'Eco-schema 1 - livello 2, chi può presentare domanda di certificazione SQNBA?

Possono presentare domanda gli operatori (singoli o associati) della produzione primaria. Per il solo anno 2023, per aderire al livello 2 dell'Eco-schema 1 la necessaria adesione al sistema di certificazione SQNBA si considera altresì soddisfatta con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l'effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento.

25. Può un allevatore che aderisce al livello 1 aderire per lo stesso animale anche al livello 2 dello stesso Eco-schema 1?

No, perché l'accesso al livello 2 dell'Eco-schema 1, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici, nella stessa misura prevista per l'adesione al livello 1. Pertanto, se i due livelli non fossero alternativi, si darebbe luogo a un doppio finanziamento per un medesimo impegno.

26. Si possono cumulare i pagamenti a valere sull'Eco-schema 1 con quelli previsti dall'intervento per il Miglioramento del benessere animale (SRA 30) dello sviluppo rurale?

Con riferimento all'Eco-schema 1 livello 1, la cumulabilità con SRA30 è possibile per tutte le specie, fatto salvo quanto previsto dai relativi interventi regionali. Con riferimento all'Eco-schema 1 livello 2, la cumulabilità con SRA30 è possibile nella misura in cui, per ogni specie, gli impegni previsti da SRA30 siano aggiuntivi a quelli dell'Eco-schema 1, livello 2.

27. La certificazione del metodo biologico consente l'adesione all'Eco-schema 1 - livello 2?

Si.

28. La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell'ambito dell'Eco-schema 1 livello 2 si intende solo per quelli già certificati o anche per quelli in conversione?

La deroga prevista per gli allevamenti biologici nell'ambito dell'Eco-schema 1 livello 2 si intende valida anche per gli allevamenti in conversione, a condizione che terminato il periodo di conversione, l'allevamento risulti certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 848 del 2018.

29. È prevista una deroga per le piccole aziende come nella certificazione biologica?

Ai fini dell'accesso all'Eco-schema 1, livello 2, è prevista la deroga all'adesione allo SQNBA per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (20 UBA nel 2023 e 10 UBA dal 2024), da attivare su richiesta delle Regioni e Province autonome. Tali allevamenti devono comunque garantire il pascolamento ai sensi dell'articolo 3 lettera h) del DM 23 dicembre 2022.

30. Per partecipare al livello 2 dell'Eco-schema 1 i piccoli produttori devono comunque fare l'accesso a ClassyFarm?

Sì, per aderire all'Eco-schema 1 livello 2 è sempre necessaria la registrazione per l'accesso a ClassyFarm.



31. Gli allevamenti biologici per partecipare al livello 2 dell'Eco-schema 1 devono comunque fare l'accesso a ClassyFarm?

Sì, per aderire all'Eco-schema 1 livello 2 è sempre necessaria la registrazione per l'accesso a ClassyFarm.

32. Pascolamento: suini allevati intensivamente con parchetto, sono considerati come pascolamento?

Sono ammissibili all'Eco-schema 1, livello 2 gli allevamenti suini con sistema brado o semi-brado. Per allevamento semibrado si intende un metodo di allevamento all'aperto che prevede l'utilizzo di superfici di terreno recintate e non pavimentate, all'interno delle quali i suini dispongono di zone per l'abbeverata, l'alimentazione e il riparo.

33. È ammesso il pascolamento sulle superfici di pianura e come potrà essere dimostrato?

Sì, il pascolamento può essere dimostrato in base alle registrazioni del pascolo e delle movimentazioni dei capi in banca dati anagrafe zootecnica.

34. Ai fini dell'ammissibilità alla premialità dell'Eco-schema 1 livello 2 come deve essere svolta l'attività di pascolamento?

Per l'annualità 2023 l'obbligo di pascolamento si ritiene soddisfatto nei termini indicati all'articolo 3, lettera h) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Pertanto, ai fini della premialità del livello 2 sarà necessario il rispetto gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, e detenere superfici ammissibili a pascolo dichiarate in domanda unica, sulle quali è esercitata l'attività di pascolamento, in conformità al citato articolo 3.

35. Gli allevamenti biologici per partecipare al livello 2 dell'Eco-schema 1 devono rispettare i requisiti di pascolamento previsti all'articolo 3 lettera h?

Per partecipare all'Eco-schema 1, livello 2 gli allevatori biologici devono rispettare gli impegni previsti dal relativo disciplinare.



COLDIRETTI

ECO-SCHEMA 2: Pagamento per inerbimento delle colture arboree

Beneficiario	Agricoltore in attività e gruppi di agricoltori in attività che si impegnano a mantenere l'inerbimento all'interno della superficie oggetto di impegno.
Descrizione	
Possono accedere al premio gli agricoltori in attività, o gruppi di essi, che mantengono l'inerbimento spontaneo o seminato nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla Superficie agricola utilizzata (SAU) investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA).	
Impegni	<p>Per accedere al premio è necessario il rispetto dei seguenti impegni aggiuntivi, nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata. Il 70% è calcolato come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della stessa coltura. Questa superficie non può essere variata tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo;▶ non esecuzione di trattamenti di diserbo durante tutto l'anno;▶ non esecuzione di lavorazioni del terreno che compromettono il manto erboso durante tutto l'anno su tutta la superficie inerbita nell'interfila o all'esterno della proiezione verticale della chioma. È anche consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;▶ durante tutto l'anno la gestione della copertura vegetale erbacea deve essere eseguita esclusivamente tramite operazioni meccaniche di sfalcio e/o trinciatura-sfibratura. <p>Esempio 1: ammissibile ad ECO 2 (inerbito)</p> 

Esempio 2: non ammissibile ad ECO 2 (non inerbito)



Esempio 3: non ammissibile ad ECO 2 (non inerbito)



Esempio 4: non ammissibile (inerbimento inferiore al 70%)



**Deroghe
agli impegni**

I Servizi fitosanitari possono prevedere diverse disposizioni indirizzate al contenimento o all'eradicazione di fitopatie o di parassiti (es. Xylella fastidiosa).

Modalità e importi unitari del pagamento	Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno, intesa come 100% della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema (di questa superficie almeno il 70% deve essere inerbito).			
	Gli importi previsti sono i seguenti:			
		Importo unitario previsto €/Ha	Minimo €/Ha	Massimo €/Ha
	Inerbimento delle colture arboree in aree diverse da ZVN e zone Natura 2000	120,00	81,40	283,57
	Inerbimento delle colture arboree in zone Natura 2000	144,00	97,67	340,28
	Inerbimento delle colture arboree in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)	144,00	97,67	340,28
	Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati in base al numero di ettari che hanno diritto a ricevere il premio.			
	Cumulabilità	Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (eco-schema 3). Non è invece cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (eco-schema 5).		

Domande e risposte ECO-SCHEMA 2 (Versione 1)

1. L'Eco-schema 2 prevede un impegno annuale? Quindi si può aderire un anno e poi decidere di non continuare?

Sì, l'impegno è annuale, si può aderire anche per un solo anno.

2. Possono accedere all'eco-schema solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Possono accedere anche i vivai? E il bosco ceduo a rotazione rapida? Se possono accedere in generale le colture permanenti, sono ammesse le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni?

L'eco-schema 2 si applica alle colture arboree e altre specie arboree permanenti a rotazione rapida. Non si applica ai vivai. Non si applica ad asparagiaie e carciofaie. Si fa presente, tra l'altro, che le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).

3. È possibile richiedere il contributo per l'eco-schema 2 per le colture arboree da legno che hanno terminato l'impegno ai sensi del Reg. CEE 2080/92?

No, non è ammesso ai pagamenti del primo pilastro, e quindi degli eco-schemi, il bosco, come definito nella sezione 4.1.8 del Piano strategico della PAC.

4. Il pagamento dell'eco-schema 2 viene limitato alla sola superficie inerbita o all'intera superficie della coltura arborea?

La superficie oggetto di impegno, sulla quale viene quindi effettuato il pagamento, è il 100% della superficie della coltura arborea con cui si accede all'eco-schema. Di questa superficie almeno il 70% deve essere inerbito.

5. L'impegno relativo al divieto di lavorazioni riguarda solo il 70% della superficie, cioè la superficie minima inerbita, oppure tutta la superficie?

Il divieto di lavorazioni si applica all'intera superficie inerbita presente nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma.

6. L'eco-schema 2 prevede l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea (spontanea o seminata) tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo e quindi, in caso di adesione nel 2023, tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024. Ma l'eco-schema contempla anche altri impegni - come il divieto di effettuare lavorazioni nell'interfila o, per le colture non in filare, all'esterno della proiezione verticale della chioma - che vigono per "tutto l'anno". Si chiede cosa si intenda per "durante tutto l'anno". Nel caso in questione, durante tutto il 2023, cioè dall'1/1 al 31/12? Durante il periodo compreso tra il 15 settembre 2023 e il 15 maggio 2024?

Con "tutto l'anno" si intende il periodo compreso tra il 16 maggio dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo.

7. La non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico si riferisce al periodo in cui sussiste l'obbligo di assicurare la copertura vegetale erbacea oppure a tutto l'anno?

Il divieto di diserbo chimico si applica durante tutto l'anno, in coerenza con l'impegno a gestire la copertura vegetale erbacea solo mediante operazioni meccaniche di sfalcio, vigente anch'esso durante tutto l'anno.

8. L'impegno relativo al divieto di diserbo chimico sull'interfila consente di distribuire diserbanti chimici sulla fila?

Sì. Il divieto di diserbo chimico non si applica sulla fila.



COLDIRETTI

9. È possibile effettuare pascolamento nell'interfila delle colture arboree oggetto di pagamento per l'eco-schema 2?

Non è possibile effettuare il pascolamento in quanto l'eco-schema 2 prevede che la gestione della copertura vegetale erbacea sia effettuata esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura. Si fa presente inoltre che il sostegno per questo eco-schema è stato determinato in termini di compensazione dei costi supplementari sostenuti e di mancato guadagno (art. 31 par. 7 lett. b del Reg. (UE) 2021/2116), includendo nella fattispecie il costo dello sfalcio e delle operazioni di trinciatura.

10. L'eco-schema prevede il mantenimento dell'inerbimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno calcolato, in base all'articolo 18 comma 1 lettera a) del DM 23 dicembre 2022 n 660087, come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Come viene effettuata la verifica nel caso di richiesta riguardante solo parte delle superfici aziendali? E qualora la SOI (superficie oggetto di impegno) accertata sia inferiore a quella dichiarata in domanda grafica?

Ad esempio: un agricoltore conduce 100 ettari di frutteto, ma aderisce all'eco-schema 2 solo con 50 ettari delimitati in domanda grafica tramite un poligono dichiarato. In fase di accertamento si verifica che la superficie impegnata del frutteto è pari a 49 ettari (inferiore rispetto alla superficie dichiarata in domanda grafica) e la superficie inerbita è presente su tale area per 34,6 ettari. Fatto salvo eventuali sanzioni per le difformità di superficie, il rispetto dell'inerbimento minimo del 70% verrà calcolato sulla base della SOI accertata (34,6 ettari/49 ettari =70,6%)?

Premesso che l'agricoltore può fare domanda anche solo per una parte della superficie arborea aziendale, la quale sarà individuata graficamente nella domanda, e che il 70% si calcola come rapporto tra la superficie ammissibile inerbita della coltura arborea e la superficie totale ammissibile della coltura arborea, il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola sulla superficie dichiarata in domanda.

Si fa presente che le domande possono essere modificate dal richiedente alle condizioni previste dall'articolo 11 comma 12 del DM 660087 del 23 dicembre 2022.

11. Nella nostra zona (provincia di Modena) i frutteti sono inerbiti nell'interfilare (per circa 3 metri) ma sulla fila per 50 cm da una parte e dall'altra della pianta sono lavorati. In questi casi posso fare domanda sull'intera superficie del frutteto compreso le aree sulle file lavorate? In questo modo avremmo oltre il 70% di superficie inerbita, è corretto?

La superficie oggetto di impegno è tutta la superficie con coltivazioni arboree, compresa la fila, dove possono essere eseguite le lavorazioni. Se l'interfila inerbita corrisponde ad almeno il 70% della superficie totale, l'impegno di inerbimento di ECO-2 è rispettato. Pertanto, l'esempio riportato è corretto.

12. Per raggiungere il minimo del 70% di superficie inerbita, si può considerare anche la superficie inerbita nel sottochioma?

Sì.

13. L'esecuzione di un intervento straordinario con singolo aratro talpa allo scopo di facilitare il drenaggio del terreno ed evitare ristagni idrici, che compromette in maniera limitata la copertura dell'interfila, può essere ammesso non trattandosi di una lavorazione superficiale del terreno?

L'eco-schema non consente di effettuare lavorazioni che compromettano il manto erboso. Ciò premesso, l'intervento con singolo aratro talpa, compromettendo la copertura del manto erboso non è ammesso. Inoltre, l'evento citato (ristagno idrico) non presenta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità necessari affinché possa essere considerato circostanza eccezionale (art. 3, Reg. (UE) 2021/2116).

14. Sono ammesse operazioni di discissura, ripuntatura e rippatura?

L'eco-schema 2 non consente di effettuare lavorazioni che compromettano il manto erboso. Il rispetto di questa condizione definisce le operazioni ammesse. Si ricorda che uno dei marker di sicura capacità di controllo da parte dell'Area Monitoring System (AMS) è il marker di interruzione della copertura vegetale, la quale verrà pertanto rilevata dagli strumenti di controllo.

15. La semina delle colture per l'inerbimento in ogni caso smuove leggermente il terreno. In questo caso è considerata lavorazione?

Come previsto all'art. 18, comma 1, lettera c) del DM 23 dicembre 2022 n 660087, è consentita solo la semina che non implichi lavorazioni del suolo, ovvero la semina su sodo.

16. Il sovescio, che è una pratica colturale benefica per le coltivazioni arboree, è ammesso oppure è considerato lavorazione e di conseguenza esclude le aziende dal richiedere l'eco-schema 2?

Il sovescio è una lavorazione che compromette la copertura vegetale erbacea e quindi non è ammesso.

17. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico della PAC 2023-27 riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto".

18. Per accedere al pagamento di ECO-2 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

1. pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): ECO-5

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico;

2. pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4.

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

ECO-SCHEMA 3: Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico

Beneficiario	Agricoltore in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica.
Descrizione	
<p>Possono accedere al premio gli agricoltori in attività, o gruppi di essi, che mantengono o recuperano oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA. Gli oliveti in questione vengono considerati tali in base a elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▀ sesto di impianto; ▀ tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi; ▀ densità minima di 60 piante di olivo ad ettaro e massima di 300 piante di olivo per ettaro. Le Regioni o le Province autonome competenti per il territorio possono innalzare la soglia superiore a 400 piante per ettaro. <p>La densità di impianto viene calcolata a livello di appezzamento o parcella.</p>	
Impegni	<p>Per accedere al premio è necessario il rispetto dei seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▀ potatura biennale delle chiome. Con il termine "potatura" si intende una serie di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale. Le operazioni di taglio devono privilegiare la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, che deve essere articolata in 3 o 4 branche. La vegetazione all'interno della chioma deve essere ridotta con percentuali superiori al 30%. La potatura deve essere eseguita nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile. Poiché la potatura deve essere a cadenza biennale, il beneficiario è tenuto a potare entro il biennio il 100% delle piante della superficie oggetto di impegno. Inoltre, è tenuto a dichiarare nel Piano di coltivazione aziendale il proprio piano di potatura. Infine, egli deve presentare domanda per questo eco-schema anche nel secondo anno di impegno; ▀ divieto di bruciatura in loco, ovvero in tutta la superficie aziendale, dei residui della potatura; ▀ mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, ovvero quale valore paesaggistico. È vietata anche la conversione in sistemi più intensivi, anche attraverso infittimenti.

Esempio 1: ammissibile ad ECO 3 (oliveto tradizionale potato)



Esempio 2: non ammissibile (oliveto tradizionale non potato)



Esempio 3: non ammissibile (oliveto intensivo)



**Esempio 1:**

Mag 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	Gen 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mag 2024
Domanda 2023						Potatura del 60% delle piante						Domanda 2024
Giu 2024	Lug 2024	Ago 2024	Set 2024	Ott 2024	Nov 2024	Dic 2024	Gen 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mag 2025	Giu 2025
Pagamento 2023						Potatura del 40% delle piante rimanenti						Pagamento 2024

Esempio 2:

Mag 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	Gen 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mag 2024
Domanda 2023						Potatura del 100% delle piante						Domanda 2024
Giu 2024	Lug 2024	Ago 2024	Set 2024	Ott 2024	Nov 2024	Dic 2024	Gen 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mag 2025	Giu 2025
Pagamento 2023						Nessuna potatura necessaria in quanto già eseguita per tutte le piante nell'anno di domanda precedente						Pagamento 2024

Esempio 3:

Mag 2023	Giu 2023	Lug 2023	Ago 2023	Set 2023	Ott 2023	Nov 2023	Dic 2023	Gen 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024	Mag 2024
Domanda 2023						Nessuna potatura eseguita						Domanda 2024
Giu 2024	Lug 2024	Ago 2024	Set 2024	Ott 2024	Nov 2024	Dic 2024	Gen 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mag 2025	Giu 2025
Pagamento 2023						Potatura del 100% delle piante						Pagamento 2024

Deroghe agli impegni

I Servizi fitosanitari possono prevedere diverse disposizioni indirizzate al contenimento o all'eradicazione di fitopatie o di parassiti.

Modalità e importi unitari del pagamento	Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno.			
	Gli importi previsti sono i seguenti:			
		Importo unitario previsto €/Ha	Minimo €/Ha	Massimo €/Ha
	Salvaguardia di olivi di valore paesaggistico in aree diverse da ZVN e zone Natura 2000	220,00	167,35	583,33
	Salvaguardia di olivi di valore paesaggistico in zone Natura 2000	264,00	200,82	700,00
	Salvaguardia di olivi di valore paesaggistico in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)	264,00	200,82	700,00
	Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati in base al numero di ettari che hanno diritto a ricevere il premio.			
Cumulabilità	Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2) o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori (eco-schema 5).			



COLDIRETTI

Domande e risposte ECO-SCHEMA 3 (Versione 1)

1. All'eco-schema 3 si deve aderire con tutta la superficie aziendale ad olivo oppure si può aderire anche con una parte di detta superficie aziendale?

L'eco-schema non richiede l'adesione con l'intera superficie aziendale investita ad oliveto, pertanto l'agricoltore può scegliere di aderire anche con una porzione di essa indicandola in domanda grafica.

2. Per oliveti a valenza paesaggistica o storica si intendono gli olivi secolari o gli oliveti gestiti secondo canoni di olivicoltura tradizionale (vecchi sesti di impianto)? Sono inclusi anche impianti recenti con raccolta meccanizzata (10 – 15 anni con sesto 6x6) ubicati in zone con vincolo paesaggistico?

Ai fini dell'eco-schema la valenza storica e paesaggistica degli oliveti è da ricondurre alle peculiarità dell'olivicoltura "tradizionale" dei territori italiani contraddistinta da una ridotta densità di allevamento.

Un oliveto con sesto di impianto 6x6 come sopra indicato (che quindi presenta una densità inferiore a 300 piante/ha), risponde ai requisiti di accesso all'eco-schema.

3. Nel calcolo della densità (minima e massima) rientrano anche le altre piante eventualmente consociate all'olivo, oppure il parametro è riferito alle sole piante di olivo presenti sulla superficie?

La densità è riferita alle sole piante di olivo.

4. Il disciplinare di produzione integrata della regione Puglia ammette una densità di impianto di 400 piante/ha. Chi ha segue il disciplinare risponde ai requisiti dell'eco-schema 3?

Gli oliveti con densità compresa tra 300 e 400 piante/ha, se individuati dalle Regioni/Province autonome quali oliveti di particolare valore paesaggistico e storico, così come previsto all'articolo 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 commi 1 e 2, possono rientrare nell'eco-schema 3.

5. Possono far domanda all'eco-schema 3 anche i coltivatori che hanno appena re-impiantato olivi resistenti alla Xylella? Più in generale, si può aderire anche con oliveti di pochi anni età, anche se non ancora produttivi?

A prescindere dalle motivazioni che hanno portato al re-impianto/impianto degli olivi, possono accedere all'eco-schema 3 gli oliveti che rispettano il requisito della densità ad ettaro e sui quali si possa adempiere agli impegni previsti. In particolare, si evidenzia che l'eco-schema richiede:

- ▶ la potatura biennale delle chiome, con le modalità definite all'art. 19 comma 1 lettera a) del DM 660087 del 23/12/22;
- ▶ il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie;
- ▶ mantenere l'oliveto oggetto di impegno nel suo statu quo per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema (divieto di conversione anche attraverso infittimenti in sistemi più intensivi).

6. Aderendo all'eco-schema nel 2023, in quale periodo bisogna effettuare la potatura? Inoltre, l'impegno di ECO 3 è annuale? Se sì, si può aderire un anno solo e poi decidere di non continuare?

Per una domanda presentata nell'anno N, il periodo da considerare per la potatura è compreso tra il 1° novembre dell'anno N ed il 30 aprile dell'anno N+1. L'impegno dell'eco-schema è di tipo biennale, il produttore dovrà pertanto presentare domanda anche nell'anno N+1.

7. La bruciatura dei residui vegetali può essere comunque effettuata fuori dal luogo di produzione (oliveto)?

L'adesione all'eco-schema prevede il divieto di bruciatura dei residui di potatura in loco, ovvero in tutta la superficie aziendale del beneficiario.

8. I residui della potatura si possono asportare e quindi utilizzare diversamente?

Sì. L'eco-schema pone solo il divieto di bruciatura in loco e non disciplina la destinazione dei residui di potatura.

9. L'applicazione dell'eco-3 prevede obbligatoriamente l'abbinamento all'eco-2?

No. Per aderire all'eco-schema 3 non è obbligatorio aderire anche all'eco-schema 2.

10. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto".

11. Per accedere al pagamento di ECO-3 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

1. pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico;

2. pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

ECO-SCHEMA 4: Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento

Beneficiario	Agricoltore in attività e gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad eseguire l'avvicendamento, almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie.																										
Descrizione																											
<p>Possono accedere al premio gli agricoltori in attività, o gruppi di essi, che eseguono l'avvicendamento almeno biennale applicato alle colture principali e secondarie.</p> <p>Il pagamento si riferisce quindi alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo.</p> <p>Tale avvicendamento almeno biennale deve essere riportato nel Piano di coltivazione e riguardare le colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi.</p> <p>Con coltura secondaria si intende una coltura che copre una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali e il cui ciclo produttivo, che deve essere portato a completamento (non è consentito quindi il sovescio), assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni (escluse le cover crops).</p>																											
Impegni	<p>Per accedere al premio è necessario il rispetto dei seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose o foraggere, o di colture da rinnovo. Nel ciclo di rotazione deve essere quindi presente almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Le leguminose sono considerate colture miglioratrici. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo l'impegno si considera assolto <i>ipso facto</i>. Ai fini del controllo dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio fino al 30 novembre dell'anno di domanda; <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Lista delle colture da rinnovo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mais o Granoturco (<i>Zea mays</i> L.)</td><td>Colza (<i>Brassica napus</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Soia (<i>Glycine max</i> L.)</td><td>Tabacco (<i>Nicotiana spp</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.)</td><td>Cipolla (<i>Allium cepa</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)</td><td>Cocomero (<i>Citrullus lanatus</i> Thunb.)</td></tr> <tr> <td>Patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)</td><td>Aglione (<i>Allium sativum</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare</i> Pers.)</td><td>Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Carciofo (<i>Cynara cardunculus</i> L.)</td><td>Lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris</i> L.)</td><td>Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Melone (<i>Cucumis melo</i> L.)</td><td>Ravizzone (<i>Brassica campestris</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Peperone (<i>Capsicum Annuum</i> L.)</td><td>Carota (<i>Daucus carota</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Melanzana (<i>Solanum melongena</i> L.)</td><td>Pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)</td></tr> <tr> <td>Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)</td><td>Cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)</td></tr> </tbody> </table>	Lista delle colture da rinnovo		Mais o Granoturco (<i>Zea mays</i> L.)	Colza (<i>Brassica napus</i> L.)	Soia (<i>Glycine max</i> L.)	Tabacco (<i>Nicotiana spp</i> L.)	Girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.)	Cipolla (<i>Allium cepa</i> L.)	Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)	Cocomero (<i>Citrullus lanatus</i> Thunb.)	Patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Aglione (<i>Allium sativum</i> L.)	Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare</i> Pers.)	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)	Carciofo (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	Lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	Melone (<i>Cucumis melo</i> L.)	Ravizzone (<i>Brassica campestris</i> L.)	Peperone (<i>Capsicum Annuum</i> L.)	Carota (<i>Daucus carota</i> L.)	Melanzana (<i>Solanum melongena</i> L.)	Pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)	Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)
Lista delle colture da rinnovo																											
Mais o Granoturco (<i>Zea mays</i> L.)	Colza (<i>Brassica napus</i> L.)																										
Soia (<i>Glycine max</i> L.)	Tabacco (<i>Nicotiana spp</i> L.)																										
Girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.)	Cipolla (<i>Allium cepa</i> L.)																										
Pomodoro (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)	Cocomero (<i>Citrullus lanatus</i> Thunb.)																										
Patata (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Aglione (<i>Allium sativum</i> L.)																										
Sorgo da granella (<i>Sorghum vulgare</i> Pers.)	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)																										
Carciofo (<i>Cynara cardunculus</i> L.)	Lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.)																										
Barbabietola da zucchero (<i>Beta vulgaris</i> L.)	Arachide (<i>Arachis hypogaea</i> L.)																										
Melone (<i>Cucumis melo</i> L.)	Ravizzone (<i>Brassica campestris</i> L.)																										
Peperone (<i>Capsicum Annuum</i> L.)	Carota (<i>Daucus carota</i> L.)																										
Melanzana (<i>Solanum melongena</i> L.)	Pisello (<i>Pisum sativum</i> L.)																										
Fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Cece (<i>Cicer arietinum</i> L.)																										

- sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, mentre sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso delle tecniche di difesa integrata volontaria o della produzione biologica, quest'ultima da intendersi solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- interrimento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, tranne che per le aziende zootecniche. Sono residui colturali tutti i materiali che permangono in campo dopo la raccolta (es. stoppie), mentre non sono considerate tali le parti asportate insieme alla cariosside (come la paglia del grano o i tutoli del mais). Sono considerate aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che impiegano tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo/no tillage, minima lavorazione/minimum tillage e lavorazione a bande/strip tillage) soddisfano l'impegno dell'interrimento *ipso facto*.

Esempio 1 - avvicendamento ammissibile: soia (da rinnovo) seminata ad aprile 2023 e orzo (altra coltura) seminato a novembre 2023 (in giallo il periodo di controllo: 15 maggio-30 novembre di ogni anno).

Giu 2023		Dic 2024	
Mag 2023		Nov 2024	
Apr 2023		Ott 2024	
Mar 2023		Set 2024	
Feb 2023		Ago 2024	
Gen 2023		Lug 2024	
Dic 2022		Giu 2024	
Nov 2022		Mag 2024	
Ott 2022		Apr 2024	
Set 2022		Mar 2024	
Ago 2022		Feb 2024	
Lug 2022		Gen 2024	
Giu 2022		Dic 2023	
Mag 2022		Nov 2023	
Apr 2022		Ott 2023	
Mar 2022		Set 2023	
Feb 2022		Ago 2023	
Gen 2022		Lug 2023	
Soia			Orzo

Esempio 2 - avvicendamento ammissibile: mais (da rinnovo) seminato ad aprile 2023 e soia (da rinnovo) seminata a giugno 2024 (in giallo il periodo di controllo: 15 maggio-30 novembre di ogni anno).

Giu 2023		Dic 2024	
Mag 2023		Nov 2024	
Apr 2023		Ott 2024	
Mar 2023		Set 2024	
Feb 2023		Ago 2024	
Gen 2023		Lug 2024	
Dic 2022		Giu 2024	
Nov 2022		Mag 2024	
Ott 2022		Apr 2024	
Set 2022		Mar 2024	
Ago 2022		Feb 2024	
Lug 2022		Gen 2024	
Giu 2022		Dic 2023	
Mag 2022		Nov 2023	
Apr 2022		Ott 2023	
Mar 2022		Set 2023	
Feb 2022		Ago 2023	
Gen 2022		Lug 2023	
Mais			Soia



Giu 2023		Dic 2024	
Mag 2023		Nov 2024	
Apr 2023		Ott 2024	
Mar 2023		Set 2024	
Feb 2023		Ago 2024	
Gen 2023		Lug 2024	
Dic 2022		Giu 2024	
Nov 2022	Frumento	Mag 2024	
Ott 2022		Apr 2024	
Set 2022		Mar 2024	
Ago 2022		Feb 2024	
Lug 2022		Gen 2024	
Giu 2022		Dic 2023	
Mag 2022		Nov 2023	Frumento
Apr 2022		Ott 2023	Broccoletti
Mar 2022		Set 2023	
Feb 2022		Ago 2023	
Gen 2022		Lug 2023	

Giu 2023			Dic 2024	Trifoglio	
Mag 2023	Frumento				Nov 2024
Apr 2023			Ott 2024		
Mar 2023			Set 2024		
Feb 2023			Ago 2024		
Gen 2023			Lug 2024		
Dic 2022			Giu 2024	Frumento	
Nov 2022			Mag 2024		
Ott 2022			Apr 2024		
Set 2022			Mar 2024		
Ago 2022			Feb 2024	Frumento	
Lug 2022			Gen 2024		
Giu 2022			Dic 2023		
Mag 2022			Nov 2023		
Apr 2022			Ott 2023	Mais	
Mar 2022			Set 2023		
Feb 2022			Ago 2023		
Gen 2022			Lug 2023		

Giu 2023		Dic 2024	Erba medica
Mag 2023		Nov 2024	
Apr 2023		Ott 2024	
Mar 2023		Set 2024	
Feb 2023		Ago 2024	
Gen 2023		Lug 2024	
Dic 2022		Giu 2024	
Nov 2022		Mag 2024	
Ott 2022		Apr 2024	
Set 2022		Mar 2024	
Ago 2022		Feb 2024	
Lug 2022		Gen 2024	
Giu 2022		Dic 2023	
Mag 2022		Nov 2023	
Apr 2022		Ott 2023	
Mar 2022		Set 2023	
Feb 2022		Ago 2023	
Gen 2022		Lug 2023	

Modalità e importi unitari del pagamento	Il pagamento è concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto di impegno.		
	Gli importi previsti sono i seguenti:		
		Importo unitario previsto €/Ha	Minimo €/Ha
			Massimo €/Ha
	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento in aree diverse da ZVN e zone Natura 2000	110,00	124,17
Pertinenza con la BCAA 7	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento in zone Natura 2000	132,00	149,00
	Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)	132,00	149,00
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati in base al numero di ettari che hanno diritto a ricevere il premio.			
Cumulabilità	L'impegno dell'avvicendamento almeno biennale è costruito sopra l'obbligo di rotazione colturale previsto dalla BCAA 7. Pertanto l'agricoltore che decide di richiedere il premio per questo eco-schema è tenuto in ogni caso a rispettare la BCAA 7 sulle superfici oggetto di impegno di questo eco-schema, già a partire dal 2023. Egli non può quindi usufruire della deroga per questo anno.		

Domande e risposte ECO-SCHEMA 4 (Versione 1)

1. Posso selezionare le superfici aziendali a seminativo su cui attivare ECO-4 o devo accedere all'eco-schema con l'intera superficie aziendale a seminativo?

L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad ECO-4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale.

2. Se nel 2023 si semina frumento tenero su un terreno che nel 2024 viene ceduto a un altro agricoltore, il quale effettua il ristoppio con grano duro nel 2024 e poi coltiva mais nel 2025, cosa succede? Si applica il recupero all'agricoltore che cede il terreno, ma l'agricoltore che subentra può ricevere il pagamento di ECO-4 avendo fatto seguire a una coltura depauperante una coltura da rinnovo?

Nell'esempio in questione, come previsto dall'art. 16, comma 7, del DM 660087 del 23/12/2022, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente poiché il subentrante non rispetta le regole dell'avvicendamento. Per lo stesso motivo, il subentrante non può percepire il pagamento per l'eco-schema nel 2024 mentre può, previa adesione, percepirlo a partire dal 2025.

3. La soia deve essere trattata come coltura da rinnovo o come leguminosa?

La soia compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

4. Il DM 660087 del 23/12/2022 prevede che nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 sia assolto ipso facto (articolo 20, comma 1, lettera a)). Premesso ciò, ai fini di questa disposizione, è previsto che tali destinazioni debbano avere una durata minima?

Sì, la destinazione a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo deve essere assicurata sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento assolto ipso facto, ovvero per 2 anni.

5. Il DM 66087 del 23/12/22 all'articolo 20, comma 1, lettera a) stabilisce che "La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice". Il riferimento ai 4 anni come va interpretato?

Nel caso dell'erba medica, superato il periodo minimo di permanenza di due anni sulla medesima superficie, l'impegno all'avvicendamento può essere assolto ipso facto anche oltre il quarto anno. Pertanto, i 4 anni sono un esempio.

6. Una coltura da rinnovo come il mais, se impiegata per la produzione di insilato, rientra nella definizione di "colture foraggere" sulle quali ECO-4 non consente l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari?

Il mais compare nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022. Pertanto, anche per il mais foraggero sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

7. L'adesione a ECO-4 vincola ogni anno rispetto al successivo oppure si procede "di biennio in biennio"?

ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'eco-schema. Se aderisce senza interruzioni anche negli anni successivi al secondo, l'agricoltore dovrà rispettare continuativamente le regole dell'avvicendamento previste da ECO-4. Ad esempio, se nel 2023 ha coltivato sulla superficie oggetto di impegno la soia (coltura da rinnovo) e nel 2024 il frumento tenero (coltura depauperante), nel 2025, continuando ad aderire all'eco-schema, non potrà coltivare sulla medesima superficie un'altra coltura depauperante.

8. Una superficie classificata come Prato pascolo non avvicendato permanente può accedere ad ECO-4?

No, i prati permanenti non sono superfici ammissibili al pagamento di ECO-4, in quanto l'eco-schema si applica su superfici a seminativo in avvicendamento.

9. Il DM 660087 del 23/12/2022 all'art. 20, comma 1, prevede che l'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie. Cosa si intende per coltura secondaria? Cosa si intende per coltura principale?

Il Piano strategico della PAC nell'ambito della BCAA 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: "Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni".

La coltura principale rappresenta la coltura più importante rispetto all'ordinamento produttivo aziendale.

10. Posto che la coltura secondaria deve essere in campo per almeno 90 giorni, i giorni devono essere compresi nel periodo 1/6-30/11? Oppure questo periodo è solo la finestra temporale in cui viene verificato il cambio di coltura?

L'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022 è il periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento, durante il quale viene quindi verificata la presenza in campo delle colture. Si evidenzia che tale intervallo ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica in corso dello stesso DM assumerà durata dal 15 maggio al 30 novembre.

11. La coltura secondaria può essere sovesciata?

La coltura secondaria non può essere sovesciata in quanto, come previsto nella BCAA 7 (cfr. sezione 3.10.3.3 del Piano strategico relativa alla BCAA 7 e in particolare il paragrafo 3.10.3.3.1), deve essere adeguatamente gestita, cioè portata a completamento del ciclo produttivo.

AVVICENDAMENTI:

12. Se un'azienda con 100 ettari di seminativi nel 2023 coltiva 50 ettari con il frumento duro e 50 ettari con il trifoglio e l'anno successivo inverte la presenza delle due colture sulla superficie sotto impegno, ossia dove prima coltivava frumento duro coltiva trifoglio e viceversa, può accedere a ECO-4?

Sì. L'eco-schema disciplina l'avvicendamento su una determinata superficie. La superficie avvicendata nel biennio con coltura depauperante e coltura leguminosa può accedere ad ECO-4.

13. Si può accedere ad ECO-4 con una rotazione biennale che preveda di coltivare nel 2023 pisello proteico e soia di secondo raccolto e nel 2024 soia? In altri termini, è possibile effettuare una monosuccessione di soia, in quanto coltura da rinnovo?

No, non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione. L'eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico.



COLDIRETTI

14. Considerando che il terreno a riposo assolve ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4, trascorsi sei mesi continuativi in cui lascio la superficie a riposo posso coltivare frumento? Tale schema di rotazione è valido ai fini del pagamento di ECO-4?

Nell'ambito di ECO-4 le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, il protrarsi di tali destinazioni per un periodo inferiore a 2 anni richiede comunque un avvicendamento delle colture depauperanti con le colture leguminose o da rinnovo.

15. Una rotazione che preveda incolto nel primo anno ed erbaio polifita di avena e vecchia nel secondo anno può consentire di assolvere ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4?

No, le destinazioni rappresentate da colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto dall'eco-schema solo se ognuna di esse, singolarmente, è mantenuta per un periodo minimo pari a 2 anni.

16. Una rotazione che preveda prato nel primo anno, prato nel secondo anno, prato nel terzo anno e orzo nel quarto anno, rispetta ECO-4?

Premesso che ECO-4 si applica sulle superfici a seminativo in avvicendamento e quindi non sul prato permanente (come definito all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 3 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), in caso di erbe e altre piante erbacee da foraggio, l'impegno all'avvicendamento di ECO-4 si intende assolto ipso facto se presenti sulla medesima superficie per un periodo minimo pari alla durata dell'impegno all'avvicendamento, ovvero per 2 anni. Pertanto, l'esempio di avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO-4.

17. La successione biennale cereali-ortive consente di accedere a ECO-4?

La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere ad ECO-4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 660087 del 23/12/2022.

18. Se ho seminato vecchia da foraggio nel 2022 e la sfalcio a maggio 2023, aderendo ad ECO-4 nel 2023, questa coltura viene considerata ai fini del rispetto dell'impegno dell'avvicendamento?

Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo nell'intervallo temporale previsto all'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23 dicembre 2022, che ha durata dal 1° giugno al 30 novembre dell'anno di domanda ma che con modifica in corso dello stesso DM assumerà durata dal 15 maggio al 30 novembre. Posto ciò, in caso di adesione ad ECO-4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell'inizio dell'intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell'impegno all'avvicendamento.

19. Se nel 2023 faccio succedere sulla superficie oggetto di impegno frumento duro e fagiolino da industria in secondo raccolto, utilizzando per il fagiolino da industria la tecnica della difesa integrata (volontaria), e nel 2024 semino sulla stessa superficie il girasole, rispetto gli impegni previsti da ECO-4?

Per rispondere alla domanda bisogna premettere che è in corso una modifica del DM 660087 del 23 dicembre 2022 che prevede l'inserimento del fagiolino tra le colture da rinnovo elencate nell'allegato VIII. Con l'entrata di questa modifica, l'avvicendamento proposto è conforme alle regole di ECO-4, in quanto prevede: l'avvicendamento di coltura depauperante (frumento duro), coltura da rinnovo (fagiolino) e coltura da rinnovo di genere botanico diverso (girasole); l'utilizzo della difesa integrata nella coltivazione del fagiolino che è nell'elenco delle colture da rinnovo.

20. Si chiede se questo piano colturale rispetta ECO-4: nell'ottobre 2022 semina di frumento da insilato trinciato nella prima settimana di giugno 2023, a cui segue immediatamente la semina di mais da insilato di secondo raccolto con trinciatura a novembre 2023, a cui segue la semina di frumento da insilato trinciato a giugno 2024, e poi la semina di mais da insilato di secondo raccolto, e così via, applicando per tutto la difesa integrata.

Sì. Considerando l'alternanza delle colture, il periodo di permanenza in campo e i trattamenti fitosanitari effettuati, il piano colturale proposto rispetta gli impegni previsti da ECO-4.

21. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 lo schema di rotazione che prevede mais di primo raccolto e poi panico, da ripetere anche l'anno successivo?

Lo schema di rotazione indicato soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4 solo se assicura la permanenza in campo del panico per almeno 90 giorni, consentendo allo stesso di configurarsi almeno come coltura secondaria, in quanto le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022) e non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione, neanche di colture da rinnovo. Si rammenta inoltre che per valere ai fini di ECO-4 le colture devono comunque essere presenti in campo nel periodo fissato ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento dall'art. 20, comma 1, lettera a) del DM 660087 del 23/12/2022.

22. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 lo schema di rotazione: nell'autunno 2022 semina di tritiale raccolto nell'estate del 2023, nell'autunno 2023 cover crops e nella primavera 2024 semina di soia. L'avvicendamento è soddisfatto?

Posto che le colture di copertura non consentono di ottemperare all'obbligo dell'avvicendamento (art. 20, comma 1 del DM 660087 del 23 dicembre 2022), lo schema di rotazione proposto si configura come un avvicendamento tra un cereale nel 2023 (tritiale raccolto dopo il 1° giugno) e una coltura da rinnovo nel 2024 (soia seminata e raccolta nel corso dell'anno) e pertanto soddisfa l'impegno all'avvicendamento previsto in ECO-4.

23. Soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4 la rotazione fra grano duro e loietto?

ECO-4 prevede che venga inserito nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa o almeno una coltura da rinnovo. Pertanto, la rotazione proposta non soddisfa l'impegno di avvicendamento di ECO-4, essendo il loietto una foraggera graminacea.

DIVIETI/LIMITAZIONI DELL'USO DI FITOSANITARI:

24. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adottati la difesa integrata (volontaria), occorre attenersi anche alle disposizioni relative all'utilizzo dei diserbanti previste nei disciplinari di produzione integrata? Ed è necessario fare anche la taratura dei macchinari prevista dagli stessi disciplinari?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

25. Nel caso di utilizzo della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria, è necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

No, non è richiesta la certificazione. È sufficiente:

- per la produzione integrata rispettare le disposizioni contenute nei disciplinari regionali/provinciali con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e
- per l'agricoltura biologica, utilizzare solo i prodotti fitosanitari ammessi.

I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.



COLDIRETTI

26. Nel caso in cui sulle colture da rinnovo si adotti la tecnica della difesa integrata e le schede colturali dei disciplinari di produzione integrata regionali/provinciali prevedano il divieto di uso di semente trattata, se tale semente non è reperibile sul mercato, come bisogna comportarsi?

Nel caso in cui nei disciplinari di produzione integrata, sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, le schede colturali prevedano il divieto di uso di semente trattata, tale disposizione deve essere comunque rispettata.

27. ECO-4 prevede che sulle colture leguminose e foraggere non sia consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell'anno. L'uso della congiunzione "e" (colture leguminose e foraggere) sta a significare che è richiesta la presenza di entrambe le condizioni e che quindi l'impegno vale solo per le colture che soddisfano contemporaneamente la caratteristica di essere leguminose e da foraggio?

Il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose, incluse le leguminose foraggere, e per le colture foraggere in generale.

28. Un avvicendamento che preveda mais seminato ad aprile 2023 e raccolto ad ottobre 2023, seguito da frumento duro seminato a novembre 2023 e raccolto a giugno 2024, rispetta i requisiti previsti per l'avvicendamento biennale di ECO-4. Premesso ciò, se sullo stesso terreno semino nel 2024 soia di secondo raccolto, quest'ultima è soggetta alle limitazioni dei trattamenti fitosanitari stabilite per le colture da rinnovo oppure, avendo già assolto l'impegno all'avvicendamento biennale, può essere gestita senza limitazioni nell'uso dei prodotti fitosanitari?

I divieti/limitazioni nell'utilizzo di prodotti fitosanitari previsti per le colture leguminose, foraggere e da rinnovo valgono durante tutto il periodo di adesione all'eco-schema.

29. In base al disciplinare relativo alla difesa integrata della Lombardia, per il mais seminato nel 2023 in successione al grano tenero raccolto nel 2022 si possono usare geodisinfestanti limitatamente al 30% della SAU a mais. Posto ciò, aderendo ad ECO-4, nell'applicare la difesa integrata volontaria sul mais seminato nel 2023, si può considerare come anno di riferimento il 2022?

Nell'ambito di ECO-4 si applicano le disposizioni dei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata relative alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione, o taratura, strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale occorre comunque rispettare quanto previsto dal PAN) a prescindere dall'anno di adesione all'eco-schema.

30. La soia può essere diserbata?

La soia è inclusa nell'elenco delle colture da rinnovo di cui all'Allegato VIII al DM 660087 del 23 dicembre 2022. Pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo.

31. In un avvicendamento che preveda in successione mais, frumento e trifoglio, quali trattamenti fitosanitari sono consentiti?

In base a quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del DM 660087, sul mais, in quanto coltura da rinnovo, è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica mentre sul trifoglio, in quanto coltura leguminosa, non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari. L'eco-schema non disciplina i trattamenti fitosanitari sul frumento, in quanto non compreso né tra le leguminose, né tra le foraggere, né tra le colture da rinnovo.

32. Se un agricoltore semina una coltura da rinnovo in una Regione/PA dove non esiste la corrispondente scheda di difesa integrata a cosa deve attenersi? Da considerare che potrebbe verificarsi il caso in cui in nessuna Regione/PA esista una scheda specifica di difesa integrata per la coltura da rinnovo di interesse.

Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione/PA di appartenenza, l'agricoltore utilizzerà le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica. Si rammenta che le Regioni/PPAA possono provvedere ad integrare con le schede colturali mancanti i disciplinari di produzione.

33. È ammesso l'uso di fitofarmaci in presemina sulle leguminose?

Non è ammesso l'uso di fitofarmaci sulle colture leguminose in presemina.

INTERRAMENTO DEI RESIDUI:

34. Le aziende agricole che conferiscono il proprio prodotto per fini mangimistici perché sono socie di cooperative zootecniche o hanno in essere contratti con un'azienda zootecnica, a fronte dell'obbligo di interrimento dei residui potrebbero avere problemi a garantire la consegna del prodotto destinato a fini mangimistici.

Il DM 660087 del 23/12/22 all'art. 20, comma 1, lettera c) specifica che i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e che non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Pertanto, paglia e stocchi restano nella disponibilità dell'azienda agricola e possono essere conferiti.

35. L'interramento dei residui delle colture in avvicendamento previsto da ECO-4 può essere conseguito con qualsiasi lavorazione del terreno, non necessariamente con l'aratura?

L'interramento dei residui previsto da ECO-4 è requisito per soddisfare l'impegno alla gestione degli stessi residui in un'ottica di carbon sink, come chiaramente indicato nella descrizione dell'intervento. L'aratura è una delle lavorazioni che consentono l'interramento, che deve essere totale.

36. L'art. 20, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/22 stabilisce che le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa (semina su sodo/no tillage (NT), minima lavorazione/minimum tillage (MT) o lavorazione a bande/strip tillage) raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui, per cui non sono soggette a tale obbligo. Per rientrare in questa fattispecie, è sufficiente attenersi alle tecniche suddette o bisogna aderire necessariamente all'intervento SRA03 dello sviluppo rurale?

Per rientrare nella fattispecie indicata, l'eco-schema non richiede l'adesione a SRA03 ma unicamente l'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa citate.

CONDIZIONALITÀ:

37. Se nel 2023 accedo ad ECO-4, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 7, non sono soggetto a tale norma?

Chi accede ai pagamenti dell'eco-schema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 7, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall'eco-schema e non su tutta l'azienda.

38. Un agricoltore con un'azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce a ECO-4 può praticare una monosuccessione di mais o di soia oppure deve cambiare comunque genere botanico?

Sebbene esonerato dall'osservanza della BCAA 7, l'agricoltore che faccia domanda per l'ECO-4 non può mai praticare la monosuccessione.



COLDIRETTI

39. Le aziende che ogni anno destinano la totalità o comunque oltre il 75% delle superfici a seminativo a colture foraggere e/o a leguminose o a terreni lasciati a riposo, e che quindi sono esentate dagli obblighi delle BCAA 7, possono ricevere il pagamento previsto per ECO-4?

Per le aziende in questione, esonerate dall'osservanza della BCAA 7, le superfici destinate per almeno 2 anni a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l'impegno all'avvicendamento previsto da ECO-4 (articolo 20, comma 1, lettera a) del DM 23/12/2023). Nella superficie aziendale a seminativo sulla quale non vengano eventualmente rispettate le condizioni sopra indicate, si applica l'impegno all'avvicendamento almeno biennale di ECO-4 con obbligo di inserire nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura leguminosa, o almeno una coltura da rinnovo.

40. Diverse aziende orticole specializzate producono fagiolino o pisello in più cicli consecutivi. Si chiede se le superfici su cui si realizzano più cicli di fagiolino o pisello nel corso dell'anno, a cui segue entro lo stesso anno la semina di un cereale, rispettino la BCAA 7. Si chiede, inoltre, se tali superfici possano accedere ad ECO-4.

Le aziende in questione rispettano la BCAA 7 in quanto cambiano almeno una volta durante l'anno il genere botanico. Tuttavia, non possono accedere ad ECO-4 poiché l'eco-schema richiede di cambiare sempre nell'avvicendamento il genere botanico.

IMPORTI UNITARI:

41. L'importo del pagamento dell'eco-schema è suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"importo massimo per l'importo unitario previsto".

42. Per accedere al pagamento di ECO-4 è condizione necessaria avere diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

► pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico;

► pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4.**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

43. Si possono cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5, ovviamente sulle superfici a seminativo?

Sì. Le superfici a seminativo mantenute a riposo con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4.

Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 vale solo per le superfici a riposo.



ECO-SCHEMA 5: Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori

Beneficiario	Agricoltore in attività e gruppi di agricoltori in attività che si impegnano a mantenere una copertura dedicata con piante di interesse apistico a perdere nelle superfici con colture arboree o a seminativo.
Descrizione	
<p>Possono accedere al premio gli agricoltori in attività, o gruppi di essi, che mantengono una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere) a perdere, spontanee o seminate, in superfici dove sono presenti colture arboree o superfici a seminativo. Le colture di interesse apistico devono essere presenti in miscugli e non devono essere destinate a scopi produttivi.</p> <p>Ai fini di questo eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura si considera coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p> <p>L'impresa che aderisce all'Eco-schema 5 è tenuta a conservare i cartellini delle sementi acquistate.</p>	
Culture di interesse apistico	
Nome comune	Nome scientifico
Altea	<i>Althea officinalis</i>
Anethum graveolens	<i>Anethum graveolens</i>
Achillea	<i>Achillea millefolium</i>
Ambretta comune	<i>Knautia arvensis</i>
Asfodelo	<i>Asphodelus luteus</i>
Basilico	<i>Ocimum basilicum</i>
Barba di becco orientale	<i>Tragopogon orientalis</i>
Brugo	<i>Calluna vulgaris</i>
Buglossa	<i>Anchusa azurea</i> / <i>Anchusa italica</i>
Bugola	<i>Ajuga reptans</i>
Calendula officinalis	<i>Calendula officinalis</i>
Calendula	<i>Calendula arvensis</i>
Camelina	<i>Camelina sativa</i>
Camomilla bastarda	<i>Anthemis arvensis</i>
Camomilla dei tintori	<i>Cota tinctoria</i>
Campanula agglomerata	<i>Campanula glomerata</i>
Campanula raponzolo	<i>Campanula rapunculus</i>
Carota "Open Pollinated" (OP)	<i>Daucus carota</i> "Open Pollinated" (OP)
Cardo	<i>Cynara cardunculus</i>
Cardo da lanaioli	<i>Dipsacus fullonum</i>
Carciofo	<i>Cynara cardunculus</i> var. <i>scolymus</i> (Syn. <i>Cynara scolymus</i>)
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i>
Calcatreppola	<i>Eryngium campestre</i>
Celidonia	<i>Chelidonium majus</i>

Cicoria "Open Pollinated" (OP)	<i>Cichorium intybus</i> "Open Pollinated" (OP)
Colza "Open Pollinated" (OP)	<i>Brassica napus</i> "Open Pollinated" (OP)
Damigella	<i>Nigella damascena</i>
Dente di leone	<i>Leontodon hispidus</i>
Erba medica	<i>Medicago sativa</i>
Enula ceppitoni	<i>Inula viscosa</i>
Erica	<i>Erica</i> spp.
Falsa ortica purpurea	<i>Lamium purpureum</i>
Favino	<i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>
Fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>
Cuculo	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
Fiordaliso	<i>Centaurea cyanus</i>
Fiordaliso nerastro	<i>Centaurea nigrescens</i>
Fiordaliso vedovino	<i>Centaurea scabiosa</i>
Galega	<i>Galega officinalis</i>
Ginestra minore	<i>Genista tinctoria</i>
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>
Girasole Elena	<i>Helianthus annuus</i> var. <i>Elena</i>
Girasole Peredovick	<i>Helianthus annuus</i> var. <i>Peredovick</i>
Girasole "Open Pollinated" (OP)	<i>Helianthus annuus</i> var. <i>Peredovick</i>
Gittaione	<i>Agrostemma githago</i>
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>
Lavanda officinale	<i>Lavandula angustifolia</i>
Lavanda selvatica	<i>Lavandula stoechas</i>
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>
Lupino	<i>Lupinus angustifolium</i>
Malva	<i>Malva sylvestris</i>
Malva alcea	<i>Malva alcea</i>
Malva canapina	<i>Althea cannabina</i>
Margherita diploide	<i>Leucanthemum vulgare</i>
Medica lupolina	<i>Medicago lupulina</i>
Meliloto bianco	<i>Melilotus albus</i> / <i>Trigonella alba</i>
Meliloto comune	<i>Melilotus officinalis</i> / <i>Trigonella officinalis</i>
Melissa	<i>Melissa officinalis</i>
Menta selvatica	<i>Mentha longifolia</i>
Mentastro verde	<i>Mentha spicata</i>
Mentuccia comune	<i>Calamintha nepeta</i> (Syn. <i>Satureja calamintha</i>)
Millefoglie	<i>Achillea millefolium</i> (gruppo di specie)
Origano	<i>Origanum vulgare</i>
Papavero	<i>Papaver rhoeas</i>
Piombaggine europea	<i>Plumbago europaea</i>



COLDIRETTI

Potentilla recta	<i>Potentilla recta</i>
Pratolina	<i>Bellis perennis</i>
Pratolina autunnale	<i>Bellis sylvestris</i>
Radicchiella di Terrasanta	<i>Crepis sancta</i>
Radichella dei prati	<i>Crepis biennis</i>
Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>
Ranunculus acris	<i>Ranunculus acris</i>
Ranuncolo bulboso	<i>Ranunculus bulbosus</i>
Ravanello selvatico	<i>Raphanus raphanistrum</i>
Ravizzone	<i>Brassica rapa</i>
Reseda bianca	<i>Reseda alba</i>
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>
Rucola selvatica	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>
Santoreggia	<i>Satureja montana</i>
Salvia dei prati	<i>Salvia pratensis</i>
Scarlina	<i>Galactites tomentosus</i>
Sedano selvatico	<i>Apium graveolens</i>
Senape bianca	<i>Sinapis alba</i>
Senape bruna	<i>Brassica juncea</i>
Silene	<i>Silene</i> (es.: <i>S.alba</i> , <i>S.vulgaris</i> , <i>S.nutans</i>)
Specchio di Venere	<i>Legousia speculum-veneris</i>
Stregonia siciliana	<i>Stachys italica</i> (Syn. <i>Sideritis italica</i>)
Sulla	<i>Hedysarum coronarium</i>
Tarassaco	<i>Taraxacum officinale</i>
Timo	<i>Thymus vulgaris</i>
Timo a fascetti	<i>Thymus longicaulis</i>
Timo selvatico	<i>Thymus serpyllum</i>
Trifoglio incarnato	<i>Trifolium incarnatum</i>
Trifoglio ladino/bianco	<i>Trifolium repens</i>
Trifoglio resupinato/persico	<i>Trifolium resupinatum</i>
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>
Trifoglio sotterraneo	<i>Trifolium subterraneum</i>
Veccia comune	<i>Vicia sativa</i>
Veccia velutata	<i>Vicia villosa</i>
Vedovina	<i>Scabiosa triandra</i>
Vedovina maggiore	<i>Cephalaria transsylvanica</i>
Verbena	<i>Verbena officinalis</i>
Veronica comune	<i>Veronica persica</i>
Visnaga comune	<i>Ammi visnaga</i>

ECO 5 - Superfici con colture arboree	
Impegni	<p>Per accedere al premio è necessario il rispetto dei seguenti impegni aggiuntivi, nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ mantenimento su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura con piante di interesse apistico, spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui e con larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% è calcolato come rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della stessa coltura; ▶ non esecuzione delle operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree per tutto il periodo che va dalla germinazione al completamento della fioritura; ▶ non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo delle infestanti non di interesse apistico esclusivamente meccanicamente o manualmente, su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno; ▶ non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura della coltura arborea e durante la fioritura delle piante di interesse apistico, su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno. Durante il resto dell'anno si devono applicare le tecniche della difesa integrata.
	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>20 m</p> <p>superfici coltivate a filare</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 0 20px;"> <p>0,25 ha sau ammissibile</p> <p>↓</p> <p>ha sau inerbita ≥ 0,175 ha</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>20 m</p> <p>superfici non coltivate a filare</p> </div> </div>
Deroghe agli impegni	<p>I Servizi fitosanitari possono prevedere diverse disposizioni indirizzate al contenimento o all'eradicazione di fitopatie o di parassiti.</p>



COLDIRETTI


Modalità e importi unitari del pagamento	Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto di impegno.			
	Gli importi previsti sono i seguenti:			
		Importo unitario previsto €/Ha	Minimo €/Ha	Massimo €/Ha
	Misure specifiche per gli impollinatori su colture arboree in aree diverse da ZVN e zone Natura 2000	250,00	125,00	442,50
	Misure specifiche per gli impollinatori su colture arboree in zone Natura 2000	300,00	150,00	531,00
	Misure specifiche per gli impollinatori su colture arboree in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)	300,00	150,00	531,00
	Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati in base al numero di ettari che hanno diritto a ricevere il premio.			
Cumulabilità	Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (eco-schema 3). Non è invece cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).			

ECO 5 - Superfici con seminativi

Impegni

Per accedere al premio è necessario il rispetto dei seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- **mantenimento**, nell'anno di domanda, della copertura con piante di interesse apistico, spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto di larghezza da 3 a 5 metri da colture limitrofe che non sono soggette a limitazioni dell'uso di prodotti fitosanitari. I 3 metri sono da intendersi come distanza minima da rispettare, mentre i 5 sono da intendersi come distanza massima pagabile;
- **non esecuzione** delle operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno per tutto il periodo che va dalla germinazione al completamento della fioritura;
- **fino al completamento della fioritura** non è possibile utilizzare diserbanti chimici o altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno (compresa la fascia di rispetto). Il controllo delle piante infestanti non di interesse apistico su questa superficie può essere eseguito solo meccanicamente o manualmente. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile seminare una coltura principale.





COLDIRETTI

Modalità e importi unitari del pagamento	Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto di impegno. Gli importi previsti sono i seguenti:			
		Importo unitario previsto €/Ha	Minimo €/Ha	Massimo €/Ha
	Misure specifiche per gli impollinatori su superfici a seminativo in aree diverse da ZVN e zone Natura 2000	500,00	250,00	659,00
	Misure specifiche per gli impollinatori su superfici a seminativo in zone Natura 2000	600,00	300,00	790,80
	Misure specifiche per gli impollinatori su superfici a seminativo in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN)	600,00	300,00	790,80
Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati in base al numero di ettari che hanno diritto a ricevere il premio.				
Pertinenza con la BCAA 8	L'impegno del mantenimento di una copertura con piante di interesse apistico a perdere è costruito sopra l'obbligo del mantenimento del 4% delle superfici a seminativi ed elementi non produttivi previsto dalla BCAA 8. Pertanto l'agricoltore che decide di richiedere il premio per questo eco-schema è tenuto in ogni caso a rispettare la BCAA 8 solo sulla superficie oggetto di impegno, già a partire dal 2023. Egli non può quindi usufruire della deroga per questo anno. Tuttavia, la superficie impegnata per l'eco-schema 5 può essere considerata per il raggiungimento della soglia del 4% prevista dalla BCAA 8.			
Cumulabilità	Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico (eco-schema 3) e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4). Non è invece cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).			

Domande e risposte ECO-SCHEMA 5 (Versione 1)

1. L'eco-schema prevede che non vengano effettuate operazioni di sfalcio, trinciatura, sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura. Il DM 660087 del 23/12/22, fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. Questo lasso di tempo vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento fioritura del miscuglio in campo?

Il divieto vale a prescindere dall'effettivo ciclo di germinazione-completamento della fioritura del miscuglio in campo.

2. Poiché il DM 660087 del 23/12/22 fissa il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre, le piante di interesse apistico devono essere presenti in campo già dal primo marzo?

Non necessariamente, purché la semina sia effettuata in un momento tale da garantire che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo - 30 settembre.

3. Il miscuglio si deve necessariamente seminare in un'unica operazione di semina, oppure le specie che costituiscono il miscuglio si possono seminare nel momento giusto dal punto di vista agronomico?

Si può scegliere il momento giusto dal punto di vista agronomico per la semina considerando che comunque l'eco-schema richiede il mantenimento delle piante di interesse apistico **sotto forma di miscuglio**, tale da far sì che la germinazione e il completamento della fioritura avvengano entro il lasso di tempo 1° marzo - 30 settembre.

4. Terminato il periodo di fioritura, dal 1° di ottobre, è possibile effettuare il sovescio di queste colture?

Dopo il 30 settembre le piante di interesse apistico possono essere interrate.

5. L'adesione all'eco-schema 5 prevede un minimo di anni o è possibile aderirvi anche per un solo anno?

Gli impegni di Eco-5 sono di tipo annuale e pertanto è possibile aderire all'eco-schema anche per un solo anno.

6. L'adesione all'eco-schema 5 è compatibile con la semina su sodo?

L'eco-schema non disciplina la tecnica di semina delle specie botaniche. Pertanto, è possibile seminare con semina su sodo.

7. La tecnica della bulatura con miscuglio di trifogli nei cereali può usufruire dell'eco-schema 5?

La tecnica della bulatura non è contemplata poiché l'eco-schema 5 remunera superfici dedicate con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che pertanto si configurano come terreni a riposo in cui sono presenti esclusivamente miscugli di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22.

8. In riferimento ad "ECO-5 Colture arboree", l'articolo 21 comma 2 lettera d) del DM 660087 del 23/12/22 prevede l'impegno a "non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata". Cosa è da intendersi per tecniche di difesa integrata? È necessario ottenere la certificazione? Come viene effettuato il controllo?

Occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN).

Non è richiesta la certificazione. I controlli si baseranno sul registro aziendale delle operazioni colturali.



COLDIRETTI

9. L'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 non contempla la *Facelia* (*Phacelia tanacetifolia*). Questa essenza è diffusissima nei miscugli già utilizzati dagli agricoltori. Si chiede la motivazione della sua esclusione.

La *Facelia* non è stata inserita nell'elenco dell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 a seguito di richieste pervenute da diversi soggetti, anche istituzionali e territoriali, i quali hanno evidenziato, come confermato da istituzioni scientifiche, che la specie è potenzialmente dannosa per gli ecosistemi e la biodiversità se utilizzata su larga scala.

10. Posto che l'eco-schema 5 vieta operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo tra il 1° marzo e il 30 settembre, si evidenzia il forte rischio che nei mesi estivi si vada incontro a incendi. Sono previste delle deroghe per ovviare a questo?

Si fa presente che ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", Regioni e Province autonome e altri Enti territoriali già prevedono al riguardo disposizioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, tra cui l'obbligo di realizzazione di fasce antincendio.

LE SUPERFICI:

11. Possono accedere ad "ECO-5 Seminativi" anche le superfici a prato permanente, se coltivate con piante di interesse apistico ammesse dall'eco-schema?

No. "ECO-5 Seminativi" si applica alle superfici a seminativo, escludendo pertanto il prato permanente.

12. Le zone boschive possono essere ammesse ad "ECO-5 Colture arboree"? E le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale, come ad esempio i pioppeti?

Non è ammesso ai pagamenti del primo pilastro, e quindi degli eco-schemi, il bosco, come definito nella sezione 4.1.8 del Piano strategico della PAC. Inoltre, non sono ammesse all'eco-schema 5 le coltivazioni arboree permanenti specializzate di tipologia forestale.

13. Possono accedere ad "ECO-5 Colture arboree" solo le arboree oppure in generale le colture permanenti? Se sono ammesse le colture permanenti, possono accedere le asparagiaie e/o carciofaie sopra i 4 anni?

Sono ammissibili ad "ECO-5 Colture arboree" solo le arboree. In ogni caso le asparagiaie e carciofaie, in quanto colture pluriennali, non sono incluse nelle colture permanenti (vedasi art. 2, par. 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (UE) 795/2004, come modificato con Reg. (UE) 1522 del 2007).

14. È possibile ammettere ai pagamenti dell'eco-schema 5 anche le tare aziendali se la superficie minima è rispettata?

L'eco-schema 5 si applica sulle superfici con uso del suolo a colture arboree o a seminativo; pertanto, non sono ammesse al pagamento di Eco 5 le tare aziendali.

15. Esiste una soglia massima di superficie da sottoporre ad impegno?

L'eco-schema non prevede alcun limite massimo di superficie oggetto di impegno. Disciplina solo la superficie minima di accesso.

16. Come si possono rispettare i 20 metri di larghezza nelle interfile delle colture arboree?

Come riportato al comma 2 lettera a) dell'art. 21 del DM 660087 del 23/12/22, nelle superfici arboree la larghezza minima di 20 metri comprende la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma.

17. Nel caso di superfici non perfettamente omogenee, il rispetto dei 20 metri di larghezza minima può essere valutato in termini medi? Per esempio, rispetta le condizioni un campo che ha una larghezza di 22 metri nella parte superiore e di 18 metri nella parte inferiore, con una media pertanto di 20 metri?

L'eco-schema 5 prevede che la larghezza minima della superficie sia di 20 metri, ovvero che nel punto più stretto il poligono dedicato all'eco-schema non possa essere largo meno di 20 metri. Pertanto il caso suddetto non rispetta le condizioni previste.

18. È possibile aderire all'eco-schema con più superfici a seminativo all'interno della stessa azienda?

È possibile aderire all'eco-schema anche con superfici dislocate in aree diverse dell'azienda purché siano rispettate le condizioni (dimensione minima, larghezza minima, eventuale fascia di rispetto...) e gli impegni previsti dall'eco-schema.

L'UTILIZZO PRODUTTIVO:

19. Alcune colture di interesse apistico da coltivare per beneficiare dell'eco-schema 5 sono leguminose: se sulle superfici dell'eco-schema sono presenti solo miscugli di leguminose è possibile richiedere anche il premio accoppiato previsto per le colture proteiche?

No. Il DM 660087 del 23/12/22, all'art. 21 comma 1, precisa che le piante di interesse apistico **sono a perdere**, mentre l'intervento del Piano Strategico "PD 06 - CIS(09) - Sostegno accoppiato al reddito per superficie - Colture proteiche - Leguminose eccetto soia", è riferito ad un utilizzo **produttivo** delle colture.

20. Dopo il 30 settembre quali destinazioni possono avere i miscugli di interesse apistico? Possono essere raccolti oppure pascolati?

ECO-5 prevede un pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico a **perdere**, pertanto, le stesse non possono essere né raccolte né pascolate.

LA COPERTURA E I MISCUGLI:

21. L'eco-schema 5 prevede una copertura dedicata con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Cosa si intende per copertura spontanea?

Una copertura derivante da crescita spontanea della flora. Si rammenta in ogni caso che può essere ammessa all'eco-schema 5 solo la copertura composta da specie di interesse apistico di cui all'allegato IX del DM 660087 del 23 dicembre 2022.

22. L'eco-schema 5 prevede il mantenimento di una copertura con piante di interesse apistico spontanee o seminate. Nel caso di copertura spontanea cosa deve fare l'agricoltore se oltre alle specie previste dall'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22 sono presenti in campo anche altre specie non inserite nel suddetto allegato?

Nel caso di copertura spontanea, dove siano presenti anche specie NON di interesse apistico, è possibile accedere all'eco-schema 5 intervenendo con il controllo esclusivamente meccanico o manuale delle specie non di interesse apistico, così come previsto dagli impegni dell'eco-schema.

23. Se il miscuglio di interesse apistico è composto da colture pluriennali, è necessario riseminare tutti gli anni per poter continuare ad aderire all'eco-schema 5, oppure si può aderire fino a quando le colture restano in campo?

L'eco-schema ammette il pagamento per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico **spontanee o seminate** (DM 660087 del 23/12/22, art. 21 comma 1), pertanto non obbliga alla semina annuale. In caso di miscuglio di colture pluriennali, si può pertanto aderire all'eco-schema facendo domanda annualmente senza bisogno di risemina, purché si rispettino gli impegni previsti dall'eco-schema.

24. Le specie contenute nel miscuglio da seminare per aderire all'eco-schema 5 devono essere specie indicate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22, in prevalenza oppure per la totalità? In altre parole, nel miscuglio possono essere presenti specie diverse da quelle dell'Allegato IX, anche in percentuale minoritaria? Se sì, in quale percentuale?

Nel miscuglio **non** possono essere presenti specie diverse da quelle elencate nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22.

25. Per miscuglio si intende anche la presenza di 2 sole specie contenute nell'allegato IX del DM 660087 del 23/12/22?

Il Decreto Ministeriale non disciplina il numero minimo di specie con il quale deve essere composto il miscuglio e pertanto, anche la sola presenza di due specie può assolvere al requisito.



COLDIRETTI

26. È possibile mescolare insieme semi provenienti da sacchetti diversi per fare i miscugli?
Sì.

27. Qualora l'azienda biologica richiedente l'eco-schema 5 non trovasse sul mercato miscugli/semi BIO di piante di interesse apistico, potrebbe chiedere la deroga anche per tali colture?

L'azienda biologica può fare richiesta di deroga seguendo le procedure previste dalle norme in vigore.

28. È possibile aderire all'eco-schema con un miscuglio composto da due specie anche se il periodo di fioritura di entrambe termina a luglio?

Sì. L'agricoltore è chiamato a rispettare gli impegni previsti dall'eco-schema, tra i quali assicurare la fioritura nell'ambito del periodo di tempo 1° marzo - 30 settembre.

FASCIA DI RISPETTO:

30. La fascia di rispetto deve essere non coltivata? Oppure inerbita? Oppure può essere considerata come fascia di rispetto una fascia coltivata con coltura principale dove si applicano le restrizioni di cui all'art 21, comma 4, punto c) del DM 660087 del 23/12/22?

La fascia di rispetto deve essere lasciata incolta e non inerbita.

31. Nel caso in cui la superficie oggetto dell'eco-schema 5 confini con un bosco, la fascia di rispetto deve comunque essere realizzata?

Poiché la fascia di rispetto è funzionale ad impedire il cosiddetto effetto "trappola" e quindi a fungere da "tampone" a erbicidi e altri prodotti fitosanitari, in caso di adiacenza a bosco, dove è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari, non è necessaria la realizzazione della fascia di rispetto.

CONDIZIONALITÀ:

32. Se nel 2023 accedo ad ECO-5, poiché in quest'anno è prevista una deroga all'osservanza della BCAA 8, non sono soggetto a tale norma? Se sì, la superficie oggetto d'impegno per l'eco-schema 5 può coincidere con la superficie non produttiva nel rispetto degli obblighi della BCAA 8?

Chi accede ai pagamenti dell'eco-schema non usufruisce della deroga temporale all'osservanza della BCAA 8, che deve pertanto essere obbligatoriamente rispettata, ma solo sulle superfici pagate dall'eco-schema e non su tutta l'azienda.

Pertanto, in caso di accesso ad "ECO-5 Seminativi" in tutta la superficie oggetto di impegno (fatta eccezione per eventuali fasce di rispetto), il mantenimento di piante di interesse apistico non produttive consentirà di ottemperare all'obbligo di osservanza della BCAA 8.

Per gli altri due obblighi della BCAA 8, ovvero (1) mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio eventualmente presenti e (2) non potare siepi e alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli non è prevista deroga.

IMPORTI UNITARI:

33. L'importo del pagamento dell'eco-schema può essere suscettibile di variazioni?

Gli importi unitari degli eco-schemi possono subire variazioni in base al volume delle adesioni, per garantire la necessaria flessibilità nell'utilizzazione dei fondi. Nella Tabella "12 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output" della scheda del Piano Strategico riguardante ogni eco-schema si può trovare l'"Importo minimo per l'importo unitario previsto" e l'"Importo massimo per l'importo unitario previsto".

34. Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS)?

Una superficie è ammissibile agli eco-schemi se soddisfa i requisiti di ettaro ammissibile stabiliti nel Piano strategico della PAC. Il numero di diritti all'aiuto disponibili non è rilevante per la dichiarazione dell'ammissibilità delle superfici ai regimi ecologici. Tuttavia, è necessario ricevere il sostegno di base al reddito nel caso di pagamenti sulla base dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del Reg. (UE) 2021/2115.

Si devono, quindi, distinguere due casi:

- ▶ pagamenti in forma di supplemento al sostegno di base al reddito in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera a): **ECO-5**

I beneficiari devono necessariamente percepire il sostegno di base al reddito sulla superficie ammissibile. In tal caso, i pagamenti dei regimi ecologici sono collegati al sostegno di base al reddito per garantire la compatibilità con la Green Box. Tuttavia, l'agricoltore non deve necessariamente ricevere i pagamenti di sostegno di base al reddito su tutti gli ettari sui quali riceve i pagamenti del regime ecologico;

- ▶ pagamenti basati su compensazione (costi aggiuntivi e perdita di reddito) in linea con l'articolo 31, paragrafo 7, lettera b): **ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4.**

In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

In ogni caso il beneficiario deve essere un agricoltore attivo (ECO-1, ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5) e la superficie deve essere ammissibile ai pagamenti diretti secondo quanto definito nel Piano strategico (ECO-2, ECO-3, ECO-4 ed ECO-5).

35. Il Piano Strategico prevede che il pagamento per l'Eco-schema 5 e quello per l'agricoltura biologica siano cumulabili. Considerato che la superficie con copertura di specie di interesse apistico nell'eco-schema 5 è a perdere, in che modo è possibile cumulare i due interventi?

La cumulabilità tra ECO-5 e SRA29 non sussiste per i seminativi in quanto ECO-5 remunera superfici con specie a perdere, quindi con scopi non produttivi, che si configurano come terreni a riposo, mentre la scheda di SRA29 del PSP prevede che l'intervento in questione non si applichi ai terreni a riposo.

Al contrario, sussiste cumulabilità tra ECO-5 e SRA29 sulle superfici investite a colture arboree, in quanto l'eco-schema remunera gli impegni relativi alla copertura erbacea mentre l'intervento dello Sviluppo Rurale, SRA 29, compensa i maggiori costi e i minori ricavi sostenuti dall'agricoltore per la coltura arborea.

36. Si possono cumulare i pagamenti dell'eco-schema 4 con quelli dell'eco-schema 5, ovviamente sulle superfici a seminativo? Se sì, la superficie occupata da specie di interesse apistico può essere la stessa per i due anni di impegno dell'eco-schema 4 (avvicendamento almeno biennale) oppure deve essere sottoposta ad avvicendamento anch'essa?

Sì. Le superfici a riposo mantenute con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4.

Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 vale solo per le superfici a riposo.

SOSTEGNI ACCOPPIATI



I SOSTEGNI ACCOPPIATI

Beneficiario	Agricoltori in attività che presentano la domanda unica.
Modalità di erogazione del sostegno	Il sostegno viene erogato sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso della zootecnia, è concesso per gli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione.
Requisiti di identificazione e registrazione degli animali	<p>Per ogni capo richiesto a premio è necessario il rispetto del requisito di identificazione e registrazione nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Questo obbligo è considerato soddisfatto se è stato adempiuto entro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione; ▶ entro il primo giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione. <p>Inoltre, si applicano i seguenti limiti temporali ai dati dei capi ricavati dalla BDN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ limite di 20 mesi di vita della vacca al di sotto del quale non possono essere considerate nascite di vitelli; ▶ limite di 18 anni d'età della vacca oltre al quale non è possibile considerare nascite di vitelli; ▶ periodo minimo di 270 giorni dell'intervallo di interparto. <p>Tutte le eventuali modifiche dei dati presenti in BDN che sono rilevanti ai fini delle istruttorie e dei pagamenti dei capi devono essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.</p> <p>L'agricoltore che intende richiedere il premio per gli interventi zootecnici per i quali viene richiesta l'iscrizione a ClassyFarm è tenuto a registrarsi/iscriversi a quest'ultimo entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.</p>
Importi del sostegno	Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi e degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.
Sostegni accoppiati sulla medesima superficie	<p>L'agricoltore che nella campagna di riferimento coltivi sulla medesima superficie sia una coltura principale che una coltura secondaria, può percepire il pagamento del sostegno accoppiato per entrambe le colture coltivate in epoche diverse, a condizione che non si tratti di un doppio pagamento per lo stesso premio o che gli interventi abbiano la stessa finalità. Inoltre, devono essere rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie purché siano rispettate le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle rispettive produzioni; ▶ è possibile presentare richiesta per premi differenti per specie diverse che si susseguono sulla medesima superficie (ad esempio, in caso di coltivazione di colza in primo raccolto e di soia in secondo raccolto, è possibile richiedere ed erogare l'aiuto per entrambe);



COLDIRETTI

	<ul style="list-style-type: none">▶ per lo specifico premio alla coltivazione di girasole e colza, poiché sulla medesima superficie lo stesso premio può essere richiesto una sola volta, NON è possibile richiedere a premio la colza in primo raccolto ed il girasole in secondo raccolto o viceversa;▶ per gli specifici premi alla coltivazione di soia e alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia, NON è possibile richiedere entrambi i premi poiché gli stessi hanno la medesima finalità di sostegno, cioè favorire la produzione di proteine vegetali.	
Tipologie di sostegni accoppiati	Settore zootecnia: bovini da latte	<ul style="list-style-type: none">▶ premio vacche da latte;▶ premio bufale.
	Settore zootecnia: bovini da carne	<ul style="list-style-type: none">▶ premio vacche nutrici.
	Settore zootecnia: bovini macellati	<ul style="list-style-type: none">▶ premio capi bovini macellati.
	Settore zootecnia: capi ovi-caprini	<ul style="list-style-type: none">▶ premio agnelle da rimonta;▶ premio capi ovi-caprini macellati.
	Settore seminativo/colture permanenti	<ul style="list-style-type: none">▶ premio alla coltivazione di frumento duro;▶ premio alla coltivazione di girasole e colza;▶ premio alla coltivazione del riso;▶ premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero;▶ premio alla coltivazione del pomodoro da trasformazione;▶ premio per olio di oliva;▶ premio per agrumeti specializzati;▶ premio alla coltivazione di soia;▶ premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia.

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE BOVINO

Settore interessato	Il sostegno si riferisce alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati.										
Impegni											
Il premio è differenziato in due livelli:											
<div>► Livello 1: il premio è riconosciuto al detentore della vacca al momento del parto. Essa deve essere correttamente identificata e registrata in BDN, appartenere ad un allevamento che aderisce a ClassyFarm e appartenere ad allevamenti che rispettano i requisiti qualitativi ed igienico sanitari;</div> <div>► Livello 2: il premio è riconosciuto al detentore della vacca al momento del parto. Essa deve essere correttamente identificata e registrata in BDN, essere associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane e appartenere ad allevamenti che rispettano i requisiti qualitativi e igienico sanitari.</div> <div>Tali premi non sono cumulabili tra loro, né con i premi per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina.</div>											
Requisiti qualitativi e igienico sanitari	<div>L'allevamento deve rispettare almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari nell'anno di presentazione della domanda:</div> <div>► tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;</div> <div>► tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;</div> <div>► contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.</div> <div>Gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta devono rispettare solo uno dei parametri qualitativi e igienico sanitari.</div> <div>Per le altre aziende zootecniche, nel caso in cui due di questi parametri siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:</div> <div>► tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;</div> <div>► tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;</div> <div>► contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.</div> <div>Il rispetto di ogni parametro qualitativo viene comprovato tramite verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato. In caso di aziende ubicate in territorio montano, la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l'alpeggio. Queste ultime aziende, per la durata del periodo di alpeggio, che non è superiore a quattro mesi, sono esentate dall'effettuazione delle relative certificazioni analitiche.</div> <div>Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte non sono richieste analisi.</div>										
Importi del sostegno	<div>Gli importi previsti sono i seguenti:</div> <table><tr><th>Livelli</th><th>Importi unitari</th><th>Budget complessivo annuo (euro)</th></tr><tr><td>Livello 1</td><td>67,15 €/capo</td><td>68.983.348,30</td></tr><tr><td>Livello 2</td><td>122,93 €/capo</td><td>21.014.795,00</td></tr></table> <div>Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.</div>		Livelli	Importi unitari	Budget complessivo annuo (euro)	Livello 1	67,15 €/capo	68.983.348,30	Livello 2	122,93 €/capo	21.014.795,00
Livelli	Importi unitari	Budget complessivo annuo (euro)									
Livello 1	67,15 €/capo	68.983.348,30									
Livello 2	122,93 €/capo	21.014.795,00									

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE BUFALINO

Settore interessato	Il sostegno si riferisce alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui bufalini sono identificati e registrati.		
Impegni			
Il premio spetta al detentore della bufala, di età superiore ai trenta mesi, al momento del parto. La bufala deve essere correttamente identificata e registrata nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e deve essere associata ad un codice di allevamento che, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm.			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per il settore bufalino	32,70 €/capo	3.197.903,54
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE BOVINI DA CARNE

Settore interessato	Il sostegno si riferisce alle vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati.		
Impegni			
Il premio spetta al detentore della vacca al momento del parto ed è differenziato in due livelli:			
▶ Livello 1: il premio è riconosciuto se la vacca è correttamente identificata e registrata nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed è iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine. Ai fini dell'ammissibilità al premio sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;			
▶ Livello 2: il premio è riconosciuto se la vacca è correttamente identificata e registrata nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e non è iscritta nei Libri genealogici e appartiene ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.			
Tali premi non sono cumulabili tra loro, né con i premi per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore bovini da latte, per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte bufalino e per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore bovini da carne macellati.			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Livelli	Importi unitari	Budget complessivo annuo (euro)
	Livello 1	118,22 €/capo	37.461.155,28
	Livello 2	70,67 €/capo	7.766.337,22
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE BOVINI MACELLATI

Settore interessato	Il sostegno si riferisce ai bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi.									
Impegni										
<p>Il premio spetta al detentore dei bovini macellati in età compresa tra dodici e ventiquattro mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane.</p> <p>La misura si articola in due livelli:</p> <ul style="list-style-type: none">► livello 1: il premio è riconosciuto se il bovino macellato è correttamente identificato e registrato nella Banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere al premio e è allevato dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;► livello 2: il premio è riconosciuto se il bovino macellato è correttamente identificato e registrato nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Oltre a questa condizione, il bovino deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:<ul style="list-style-type: none">► essere certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;► appartenere a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti;► essere allevato in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne;► essere allevato dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione. <p>Tali premi non sono cumulabili tra loro, né con i premi per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore bovini da latte, per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte bufalino e per il Sostegno accoppiato al reddito per il settore bovini da carne macellati.</p>										
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:									
	<table><tr><th>Livelli</th><th>Importi unitari</th><th>Budget complessivo annuo (euro)</th></tr><tr><td>Livello 1</td><td>38,98 €/capo</td><td>3.197.903,54</td></tr><tr><td>Livello 2</td><td>57,51 €/capo</td><td>64.871.758,02</td></tr></table>	Livelli	Importi unitari	Budget complessivo annuo (euro)	Livello 1	38,98 €/capo	3.197.903,54	Livello 2	57,51 €/capo	64.871.758,02
	Livelli	Importi unitari	Budget complessivo annuo (euro)							
	Livello 1	38,98 €/capo	3.197.903,54							
Livello 2	57,51 €/capo	64.871.758,02								
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.										

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE AGNELLE DA RIMONTA

Settore interessato	Il sostegno si riferisce alle agnelle da rimonta.		
Impegni			
<p>Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, facenti parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.</p> <p>La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano risulta non raggiunto;▶ il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, sempre considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR. Inoltre, ai fini della verifica del livello di qualifica sanitaria dell'allevamento presente in BDN, in ogni caso si considera raggiunto l'obiettivo del risanamento se è presente il livello massimo (L1); per gli altri livelli l'obiettivo si considera non raggiunto. <p>Sono esclusi dal premio gli allevamenti che avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto.</p> <p>Ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per il settore agnelle da rimonta	23,09 €/capo	7.766.337,22
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE OVI-CAPRINI MACELLATI

Settore interessato	Il sostegno si riferisce ai capi ovi-carpini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto.		
Impegni			
<p>Il premio è destinato ai capi ovi-carpini che nascono nella stalla del richiedente l'aiuto. I capi in questione devono anche rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ essere identificati individualmente e registrati prima di essere inviati al macello;▶ le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. <p>Ciascun capo ovi-caprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprini macellati	5,91 €/capo	5.482.119,97
<p>Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.</p>			



SOSTEGNI ACCOPPIATI - SCHEDA 8

VERSIONE 1

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER GIRASOLE E COLZA

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili seminati e coltivati a girasole e colza.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per gli ettari di superficie ammissibile seminati e coltivati a girasole e colza, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola. La coltivazione deve avvenire secondo le normali pratiche colturali e la superficie deve essere mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnata nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora il contratto di fornitura sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, mentre i contratti di fornitura sono depositati a cura della medesima associazione o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento.</p> <p>Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie ammissibile dichiarata in domanda e quella risultante dagli impegni di coltivazione o dai contratti sottoscritti dall'agricoltore, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.</p> <p>Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. L'agricoltore, al fine di attestare le condizioni climatiche eccezionali, deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.</p> <p>Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza	101,00 €/ettaro	12.818.263,42
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER RISO

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili seminati e coltivati a riso.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per gli ettari di superficie ammissibile seminati e coltivati a riso. La coltivazione deve avvenire secondo le normali pratiche colturali e la superficie deve essere mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.</p> <p>Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. L'agricoltore, al fine di attestare le condizioni climatiche eccezionali, deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.</p> <p>Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per riso	336,46 €/ettaro	74.620.604,44
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili seminati e coltivati a barbabietola da zucchero.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per gli ettari di superficie ammissibile seminati e coltivati a barbabietola da zucchero. La coltivazione deve avvenire secondo le normali pratiche colturali. La superficie deve essere mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera che devono essere allegati alla domanda unica.</p> <p>Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.</p> <p>Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. L'agricoltore, al fine di attestare le condizioni climatiche eccezionali, deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.</p> <p>Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero	657,93 €/ettaro	20.142.985,29
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER POMODORO DA TRASFORMAZIONE

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili seminati e coltivati a pomodoro da trasformazione.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per gli ettari di superficie ammissibile seminati e coltivati a pomodoro da trasformazione. La coltivazione deve avvenire secondo le normali pratiche colturali. La superficie deve essere mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro per il solo tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta. I contratti di fornitura in questione sono depositati e informatizzati della medesima organizzazione dei produttori presso AGEA nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, entro il termine massimo di presentazione della domanda unica di ciascun anno. Le organizzazioni di produttori provvedono, altresì, a caricare nel sistema SIAN, utilizzando le funzionalità ivi messe a disposizione, i dati relativi agli impegni di coltivazione in essere con ciascun agricoltore associato, entro il termine del 30 novembre dell'anno di domanda. Gli agricoltori associati ad un'organizzazione di produttori devono allegare alla domanda unica, l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Gli impegni di coltivazione, sempre a pena di inammissibilità, devono obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ data di sottoscrizione;▶ sottoscrizione delle parti (beneficiario dell'aiuto e organizzazione di produttori);▶ superficie (ha) coltivata a pomodoro. <p>Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due. Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. L'agricoltore, al fine di attestare le condizioni climatiche eccezionali, deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale. Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione	173,64 €/ettaro	10.529.287,73
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER OLIO DI OLIVA PRODOTTO SECONDO DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili coltivati a oliveto per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri. Qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio può essere dimostrata anche dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio. L'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.</p> <p>Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.</p> <p>Ai fini del percepimento dell'aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce.</p> <p>Qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici richieste a premio sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione	116,97 €/ettaro	11.902.673,06
<p>Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.</p>			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER AGRUMETI SPECIALIZZATI

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta cui aderisce il produttore.</p> <p>Gli organismi di controllo delle DOP/IGP e le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo di coordinamento le superfici agrumicole inserite, nell'anno di domanda, rispettivamente, nel sistema dei controlli DOP/IGP o agli impegni di conferimento.</p> <p>Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie inserita nel sistema dei controlli o soggetta all'obbligo di conferimento della produzione e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per agrumi specializzati	150,85 €/ettaro	16.022.829,28
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			

SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SOIA

Settore interessato	Il sostegno si riferisce agli ettari di superficie ammissibili seminati e coltivati a soia.		
Impegni			
<p>Il premio è concesso per ettari di superficie ammissibile coltivati a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuti in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.</p> <p>Le colture che a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. L'agricoltore, al fine di attestare le condizioni climatiche eccezionali, deve rendere disponibile all'Organismo pagatore competente prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, deve essere comunicata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda unica relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.</p> <p>Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il premio in questione deve utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.</p>			
Importi del sostegno	Gli importi previsti sono i seguenti:		
	Tipologia di sostegno	Importo unitario	Budget complessivo annuo (euro)
	Sostegno accoppiato al reddito per soia	136.32 €/ettaro	30.989.208,11
Gli importi effettivi da erogare per ogni anno di domanda sono determinati in relazione al numero degli ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.			



Domande e risposte SOSTEGNI ACCOPPIATI (Versione 1)

1. L'articolo 27, al comma 2 riporta: "Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica". Diversi agricoltori dispongono del solo impegno di coltivazione in quanto i contratti con l'industria sono sottoscritti da OP o cooperative o consorzi per conto dei propri soci. In questi casi cosa va allegato alla domanda il solo impegno di coltivazione o anche il contratto fra industria e OP/cooperativa/consorzio con elementi contrattuali coperti da privacy che difficilmente vengono consegnati all'agricoltore. Sono previsti controlli sulle superfici contrattate? Il modello eventualmente da seguire è quello previsto dall'aiuto grano duro de minimis oppure quello previsto dal pomodoro accoppiato?

Qualora il contratto di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio, di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, e i contratti di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sono depositati a cura della medesima associazione, o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dalla stessa Agenzia, in modo che sia possibile dimostrare la connessione tra l'impegno di coltivazione sottoscritto dal produttore e il contratto di fornitura sottoscritto con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

2. Si chiede conferma, relativamente al sostegno accoppiato se per gli interventi a superficie non vi siano motivi ostativi a pagare due diverse colture sulla stessa superficie nella stessa campagna, ad esempio frumento raccolto entro giugno e poi una coltura di secondo raccolto coltivata ad esempio tra luglio e agosto.

In continuità con le programmazioni precedenti e in accordo con il principio della coerenza e cumulo del sostegno (normato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione), il sostegno accoppiato può essere concesso, per colture diverse, sulla stessa superficie nello stesso anno di domanda solo se gli aiuti accoppiati hanno finalità differenti e sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.

REQUISITI PER GIOVANI E NUOVI AGRICOLTORI



I REQUISITI PER ESSERE GIOVANE AGRICOLTORE

Requisiti		
<p>Un giovane agricoltore è definito tale se rispetta i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si insedia per la prima volta in azienda in qualità di capo azienda; 2. Non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda per il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei titoli all'aiuto con la fattispecie giovane agricoltore; 3. Possiede adeguati requisiti di istruzione e competenza. <p>In riferimento al punto 1, si specifica che l'insediamento è riconosciuto solamente se avvenuto entro i 5 anni precedenti alla presentazione di una delle due domande di cui sopra.</p> <p>Il momento esatto nel quale viene riconosciuto l'insediamento del giovane in un'azienda dipende dalla forma giuridica della stessa:</p>		
Forma giuridica dell'azienda	Parametri	Particolari casistiche
Impresa individuale	Data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o apertura della p. IVA agricola intestata al giovane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ si considera questa data anche nel caso in cui la p. IVA sia stata successivamente chiusa ▶ nel caso di p. IVA già esistente in campo non agricolo si considera la data di estensione al settore agricolo (ATECO 01)
	Data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, IAP (Imprenditore agricolo professionale), colono o mezzadro	
	Anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi o di mere dichiarazioni relative allo svolgimento dell'attività imprenditoriale in campo agricolo	Nel caso della domanda di erogazione dei contributi si prende a riferimento l'anno di presentazione, indipendentemente dall'esito della domanda stessa
	Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati, l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.	
Società intestataria di p. IVA in campo agricolo	<p>L'insediamento si considera avvenuto al momento in cui il giovane assume il controllo effettivo e duraturo, ovvero se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) detiene una quota rilevante del capitale; b) partecipa al processo decisionale relativo alla gestione societaria; c) provvede alla gestione corrente della società. 	Il controllo della società è valutato in riferimento alle diverse tipologie di società, di cui alla tabella successiva

I requisiti per il controllo delle diverse tipologie di società sono:

Tipologia di società		Requisiti di gestione	Requisiti di capitale	Requisiti di carica rivestita
Società di persone	1) Società semplice	Gestione corrente, in modo diretto, della società e partecipazione al processo decisionale relativo alla gestione della stessa		
	2) Società in nome collettivo	Gestione corrente, in modo diretto, della società e partecipazione al processo decisionale relativo alla gestione della stessa		
	3) Società in accomandita semplice	Socio accomandatario che esercita, in modo diretto, la gestione corrente della società e partecipazione al processo decisionale relativo alla gestione stessa		
Società di capitali	1) Società per azioni (S.p.a), Società a responsabilità limitata (S.r.l) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l)	Esercizio dei poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione	Il giovane deve possedere almeno il 30% del capitale sociale	Alternativamente come: Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato o qualunque altra carica alla quale la normativa vigente attribuisce il potere di gestione della società
	2) Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l unipersonale)	Giovane agricoltore socio unico		
	3) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a)	Socio accomandatario che provvede alla gestione corrente della società e partecipazione al processo decisionale relativo alla gestione della stessa		



COLDIRETTI

REQUISITI PER GIOVANI E NUOVI AGRICOLTORI - SCHEDA 1
I requisiti per essere giovane agricoltore

**Società cooperativa agrico-
la a responsabilità limitata
(SCARL)**

Alternativamente
come: Presiden-
te del Consiglio
d'Amministrazione,
Amministratore
unico, Ammini-
stratore delegato
o qualunque altra
carica alla qua-
le la normativa
vigente attribu-
isce il potere di
gestione della
SCARL

Il terzo requisito, ovvero quello relativo al possesso di un'adeguata istruzione e di competenze, è stato introdotto con la nuova programmazione PAC 2023-2027. Il giovane agricoltore attesta il possesso di queste due qualità se dispone di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

Titolo di cui essere in possesso	Alternativa
Superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle profes- sioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zo- onomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indiriz- zo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo	
Titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi almeno triennali, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, riferito a tematiche agroalimentari, ambientali o della dimensione so- ciale, con superamento dell'esame finale, tenuto da enti ac- creditati dalle Regioni o Province autonome	Partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale "cooperazio- ne per il ricambio genera- zionale"
Titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno	Partecipazione con esito fa- vorevole all'intervento di svi- luppo rurale "cooperazione per il ricambio generazionale"

Il monte di 150 può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell'esame finale. L'agricoltore, nella presentazione della domanda unica, deve dichiarare di rientrare in una sola delle tre casistiche, ovvero quella per cui ne soddisfa interamente i requisiti.

Esempio 1:

Se l'agricoltore è in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo non agricolo, non dispone dell'attestato di frequenza al corso di formazione sulle tematiche sopra citate, ma soddisfa il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà necessariamente dichiarare di rientrare nella casistica 3; difatti, egli è in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado, che è necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado, e dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno).

Esempio 2:

Se l'agricoltore possiede il titolo universitario a indirizzo NON agricolo (ad esempio laurea in giurisprudenza) ma possiede il requisito dell'attestato di frequenza al percorso di formazione, dovrà dichiarare di rientrare nella casistica 2. Difatti, egli è in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, necessariamente conseguito in quanto anche in possesso di un titolo universitario (livello superiore), e di un attestato di frequenza al percorso di formazione.

Fatto salvo, per la campagna 2023, il requisito anagrafico ed il requisito di istruzione e competenza, tutti gli altri requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei titoli o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza, relativamente alla campagna 2023, in deroga a quanto previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023. L'efficacia di questa deroga è tuttavia subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che indice sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il giovane agricoltore può attribuire tale qualifica ad un'impresa agricola una sola volta, e, nel caso rivesta una posizione di controllo di più imprese, si prende a riferimento quella nella quale si è insediato per la prima volta. Inoltre, non è possibile attribuire tale qualifica ad un'impresa per il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e ad un'altra per l'assegnazione dei titoli all'aiuto da riserva.



COLDIRETTI

Domande e risposte GIOVANE AGRICOLTORE (Versione 1)

1. L'articolo 5 comma 1 lettera c del decreto 23.12.2023, tra i requisiti richiesti per il giovane agricoltore ed il nuovo agricoltore, richiede, in caso di possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. Tale esperienza può essere anche comprovata da un lavoratore subordinato in campo agricolo OTI/OTD (operaio a tempo indeterminato e a tempo determinato) naturalmente con periodi che sommati coprano il requisito temporale richiesto delle 104 g/anno per 3 anni?

Sì, la modalità riportata in domanda soddisfa il requisito di esperienza, fermo restando che, al momento della presentazione della domanda, il giovane/nuovo agricoltore deve avere assunto il controllo effettivo e duraturo dell'attività agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

2. In merito al requisito di formazione per il giovane e il nuovo agricoltore, per dimostrare il possesso, oltre al titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, è ammissibile la presentazione di più attestati di frequenza relativi a corsi di formazione con meno ore, che sommati permettono di raggiungere le 150 ore richieste; (ad es. 3 attestati da 50 ore l'uno); inoltre, per i titoli di studio di scuole medie, superiori e titoli universitari conseguiti all'estero risulta necessaria la dichiarazione di equipollenza?

Sì, purché gli attestati siano tutti ottenuti con superamento dell'esame finale e i corsi abbiano programmi differenti. Sì, la dichiarazione di equipollenza va prodotta.



I REQUISITI PER ESSERE NUOVO AGRICOLTORE

Requisiti

Un agricoltore viene definito "nuovo agricoltore" se rispetta i seguenti requisiti:

1. inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nel 2021, o negli anni successivi, e presenta la domanda per il Pagamento di base (programmazione PAC 2014-2022) o per il Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (programmazione PAC 2023-2027) non oltre due anni dopo l'anno in cui ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
2. ha un'età compresa tra 41 e 60 anni compiuti al momento di presentazione di una delle due domande al punto 1.;
3. è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza.

Al fine di stabilire l'inizio dell'attività agricola si prende come riferimento la data nella quale si verifica il primo dei seguenti eventi:

- iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole, dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
- apertura o estensione della p. IVA in campo agricolo;
- iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro;
- presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito, o di dichiarazioni relative allo svolgimento dell'attività agricola.

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto di altri. Inoltre, esse non devono aver esercitato il controllo di una società agricola nei 5 anni antecedenti l'insediamento.

Si precisa anche che, qualora la domanda sia presentata da una persona giuridica, ai fini del requisito anagrafico si prende in considerazione l'età del legale rappresentante che sottoscrive la domanda.

Il nuovo agricoltore, per dimostrare il possesso degli adeguati requisiti di istruzione e competenza, deve attestare il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

Titolo di cui essere in possesso

Titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo

Titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, riferito a tematiche agro-alimentari, ambientali o della dimensione sociale, con superamento dell'esame finale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome

Titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno

Il monte di 150 può essere raggiunto anche mediante la partecipazione a più corsi di formazione diversi tra loro, ciascuno dei quali preveda il superamento dell'esame finale.

Allo stesso modo del "giovane agricoltore", fatto salvo, per la campagna 2023, il requisito anagrafico ed il requisito di istruzione e competenza, tutti gli altri requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.



COLDIRETTI

Con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza, relativamente alla campagna 2023, in deroga a quanto previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023. L'efficacia di questa deroga è tuttavia subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda.

Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che indichi sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

L'agricoltore, nella presentazione della domanda unica, deve dichiarare di rientrare in una sola delle tre casistiche, ovvero quella per cui ne soddisfa interamente i requisiti.

Esempio 1:

Se l'agricoltore è in possesso del titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo non agricolo, non dispone dell'attestato di frequenza al corso di formazione sulle tematiche sopra citate, ma soddisfa il requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno, dovrà necessariamente dichiarare di rientrare nella casistica 3; difatti, egli è in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado, che è necessariamente conseguito avendo il superiore titolo di scuola secondaria di secondo grado, e dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo per almeno 104 giornate/anno).



Domande e risposte NUOVO AGRICOLTORE (Versione 1)

1. L'articolo 5 comma 1 lettera c del decreto 23.12.2023, tra i requisiti richiesti per il giovane agricoltore ed il nuovo agricoltore, richiede, in caso di possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. Tale esperienza può essere anche comprovata da un lavoratore subordinato in campo agricolo OTI/OTD (operaio a tempo indeterminato e a tempo determinato) naturalmente con periodi che sommati coprano il requisito temporale richiesto delle 104 g/anno per 3 anni?

Sì, la modalità riportata in domanda soddisfa il requisito di esperienza, fermo restando che, al momento della presentazione della domanda, il giovane/nuovo agricoltore deve avere assunto il controllo effettivo e duraturo dell'attività agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

2. In merito al requisito di formazione per il giovane e il nuovo agricoltore, per dimostrare il possesso, oltre al titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, è ammissibile la presentazione di più attestati di frequenza relativi a corsi di formazione con meno ore, che sommati permettono di raggiungere le 150 ore richieste; (ad es. 3 attestati da 50 ore l'uno); inoltre, per i titoli di studio di scuole medie, superiori e titoli universitari conseguiti all'estero risulta necessaria la dichiarazione di equipollenza?

Sì, purché gli attestati siano tutti ottenuti con superamento dell'esame finale e i corsi abbiano programmi differenti. Sì, la dichiarazione di equipollenza va prodotta.

RISERVA NAZIONALE



LA RISERVA NAZIONALE DEI TITOLI ALL'AIUTO

Scopo
<p>La riserva nazionale ha lo scopo di assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori agli agricoltori. Possono accedere alla riserva in via prioritaria i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli agricoltori che ne hanno diritto in funzione di una decisione giudiziaria o di un provvedimento amministrativo emanato dall'autorità competente. I titoli che vengono così assegnati hanno valore pari al valor medio nazionale dei diritti all'aiuto.</p>
Modalità di accesso alla riserva
<p>Possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attività, cioè persone fisiche di età compresa tra 18 e 60 anni compiuti nell'anno di presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale ha età non superiore a 60 anni.</p> <p>La superficie minima ammissibile è 1 ettaro per ciascuna tipologia di accesso alla riserva.</p> <p>L'accesso può avvenire mediante due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ assegnazione di titoli all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono; ▶ aumento del valore dei titoli detenuti. <p>Per entrambe le modalità si tiene conto del numero degli ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base ad un legittimo titolo di conduzione al 15 maggio dell'anno di domanda.</p> <p>Si precisa inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ l'accesso alla riserva è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto durante la precedente programmazione; ▶ il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta. L'accesso con la qualifica di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di accesso come "nuovo agricoltore"; ▶ è esclusa la possibilità di presentare una domanda di accesso come persona fisica e una domanda di accesso per la società sulla quale l'agricoltore esercita il controllo. <p>Con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto sia per il giovane che per il nuovo agricoltore, per la campagna 2023, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del 30 settembre 2023, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. L'efficacia di questa deroga è tuttavia subordinata all'approvazione della Commissione Europea. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.</p> <p>L'agricoltore interessato ad accedere alla riserva nazionale deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica nell'anno di riferimento.</p> <p>L'istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti i requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.</p>
Trasferimento dei titoli all'aiuto
<p>I diritti possono essere trasferiti solamente ad un agricoltore in attività, tranne nei casi di successione effettiva o anticipata. La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva, per l'anno di campagna. Le istruttorie sul requisito di agricoltore attivo devono essere eseguite entro il 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di trasferimento.</p>

I diritti ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli che hanno incrementato il loro valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione.

Ad esempio, i titoli ottenuti con queste modalità nel 2023 non possono essere ceduti nelle campagne 2023, 2024 e 2025.

Il trasferimento prima dei tre anni è possibile in caso di successione mortis causa e per trasformazioni societarie, laddove sia garantita la continuità aziendale, purché il titolare dei diritti eserciti il controllo della società ricevente fino al termine del vincolo.

Il divieto di cessione dei titoli non si applica alle seguenti fattispecie:

Successione effettiva
Nell'ambito della fattispecie vendita, l'eccezione al divieto di trasferimento si applica ai soli due seguenti casi: a) scioglimento/estinzione/cessazione dell'attività da parte della società con trasferimento dei titoli della società ad un socio che esercitava il controllo sulla società; b) conferimento in via definitiva dei titoli alla società da parte del socio della cui compagine sociale entra a far parte il cedente.
Trasformazione di forma societaria
Conferimento temporaneo di titoli ad una società
Restituzione titoli dalla società al soggetto conferente
Conferimento di titoli ad una società dal soggetto affittuario di titoli
Scissione della società
Fusione della società
Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per successione effettiva
Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per trasformazione di forma societaria
Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per scissione della società
Subentro in un contratto di affitto di titoli nella posizione dell'affittuario per fusione della società

Nel caso in cui un giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo prima della scadenza del triennio, i titoli, o gli incrementi del valore degli stessi, sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nello stesso anno nel quale si verifica l'evento.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti con o senza terra.

In caso di affitto o di altre cessioni temporanee, se i titoli trasferiti non sono associati ad altrettanti ettari ammissibili, il 50% del valore dei titoli trasferiti senza terra è decurtato e riversato definitivamente nella riserva nazionale.

Infine, l'incremento del valore dei titoli all'aiuto ottenuto dalla riserva dal soggetto beneficiario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato nella riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, tranne nel caso di rinnovo dello stesso entro 30 giorni dalla sua data di scadenza. I diritti tornano quindi in capo al proprietario con il valore originario, adeguato in seguito al processo di convergenza.

Domande e risposte RISERVA NAZIONALE (Versione 1)

1. In applicazione della previgente disciplina di cui al DM 7 giugno 2018, in caso di accesso alla riserva nazionale da parte di affittuari o cessionari temporanei di titoli PAC, alla scadenza del contratto l'importo attribuito dalla riserva nazionale è restituito alla riserva stessa e il proprietario torna in possesso dei titoli con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione. Tale meccanismo si applica anche nella programmazione 2023-2027?

La risposta è affermativa, si veda l'articolo del DM 30 marzo 2023, art. 3 che ha modificato l'articolo 13 del DM 23 dicembre 2022, aggiungendo il seguente comma "7. L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza."

2. L'art. 13, comma 3, del DM 23.12.2022 stabilisce che i diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione, salvo casi specifici indicati dallo stesso DM. Come si applica tale norma nel caso in cui l'agricoltore riceva diritti all'aiuto (titoli PAC) in affitto o altra cessione temporanea, ottenendo sugli stessi l'attribuzione dalla riserva nazionale per una qualsiasi delle fattispecie previste, sotto forma di incremento di valore e il contratto scada prima che siano decorsi i tre anni del divieto di cessione?

Si applica il comma 7 dell'articolo 13 del DM 23 dicembre 2022, richiamato nel precedente quesito.

Fonti utilizzate:

Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e ss.mm.ii: Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.

Decreto ministeriale del 9 marzo 2023 e ss.mm.ii: Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.

Decreto ministeriale 11 maggio 2023: Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023.

PSP Domande e risposte pubblicate sul sito Rete Rurale Nazionale: https://www.reterurale.it/PSP_domande_risposte

Circolare AGEA.12874.2023 del 22 febbraio 2023: Agricoltore in attività - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Circolare AGEA.26880.2023 del 12 aprile 2023: Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Circolare AGEA.26882.2023 del 12 aprile 2023: Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni.

Istruzioni Operative AGEA n. 38 del 24 aprile 2023: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unica - Campagna 2023.

Circolare AGEA.31369.2023 del 28 aprile 2023: Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.

Circolare AGEA.31370.2023 del 28 aprile 2023: Sostegno accoppiato al reddito - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.

Circolare AGEA.35149.2023 del 12 maggio 2023: Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti.

Circolare AGEA.35478.2023 del 12 maggio 2023: Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Circolare AGEA.36677.2023 del 16 maggio 2023: Disciplina relativa ai termini di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento e precisazioni in merito al sostegno accoppiato - modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 26882 del 12.04.23 e prot. n. 31370 del 28.04.23.

Istruzioni Operative n. 46 del 17 maggio 2023: Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Istruzioni di integrazione e modifica alle Istruzioni Operative 38 prot. 29871 del 24 aprile 2023.

Circolare AGEA.40336.2023 del 26 maggio 2023: Modificazioni alla disciplina relativa al sostegno accoppiato di cui alle circolari prot. n. 37267 del 18 maggio 2023 e prot. 36677 del 16 maggio 2023, nonché precisazioni concernenti il giovane e il nuovo agricoltore e l'eco-schema 1, livello 2.